

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° agosto 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (19CE1430).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (19CE1431).....</u>	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (19CE1432).....</u>	Pag. 32
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (19CE1433).....</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (19CE1434).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. [notificata con il numero C(2019) 3886 (19CE1435)].....</u>	Pag. 47
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (19CE1436).....</u>	Pag. 49


Pubblicati nel n. L 144 del 3 giugno 2019



<u>Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (19CE1437).....</u>	Pag. 56
<i>Publicato nel n. L 155 del 12 giugno 2019</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (19CE1438).....</u>	Pag. 75
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-202 (19CE1439).....</u>	Pag. 77
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (19CE1440).....</u>	Pag. 80
<u>Decisione (PESC) 2019/908 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019) (19CE1441).....</u>	Pag. 92
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (19CE1442).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (19CE1443).....</u>	Pag. 100
<i>Publicati nel n. L 145 del 4 giugno 2019</i>	


RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31 maggio 2011) (19CE1445).....</u>	Pag. 158
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25 giugno 2015) (19CE1446).....</u>	Pag. 158
<i>Publicati nel n. L 144 del 3 giugno 2019</i>	
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29 maggio 2019) (19CE1448).....</u>	Pag. 159
<i>Publicato nel n. L 145 del 4 giugno 2019</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione connessi alla certificazione della progettazione. Conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia riceve e valuta le domande presentate e rilascia i pertinenti certificati. A tal fine l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione, i requisiti di protezione ambientale applicabili e la base di omologazione dei dati di idoneità operativa.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽²⁾, il richiedente riceve un certificato rilasciato dall'Agenzia una volta che sia stato dimostrato che il prodotto da certificare soddisfa la base di certificazione applicabile, comprese le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di protezione ambientale applicabili. I soggetti che richiedono tali certificati sono tenuti a dimostrare la piena conformità in relazione a tutti gli aspetti della base di certificazione stabilita. A norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione. L'Agenzia valuta le domande ma non è tenuta a eseguire indagini esaustive in tutti i casi ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139. Al fine di meglio attenuare eventuali rischi per la sicurezza dovuti a indagini selettive e migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità del processo di certificazione, è pertanto opportuno prevedere alcuni criteri di selezione che consentano di determinare quali dimostrazioni della conformità debbano essere verificate dall'Agenzia e in quale misura. Tali criteri di selezione dovrebbero basarsi sui principi di sorveglianza e gestione della sicurezza stabiliti nell'allegato 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («la convenzione di Chicago»).
- (3) Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, i titolari di approvazioni DOA sono tenuti ad adottare determinate decisioni di certificazione al posto dell'Agenzia, in linea con le loro condizioni di approvazione e nell'ambito delle pertinenti procedure del sistema di assicurazione qualità del progetto. Sulla base dell'esperienza acquisita con i privilegi esistenti e al fine di ridurre l'onere amministrativo, tenendo conto nel contempo dei rischi

⁽¹⁾ GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GUL 224 del 21.8.2012, pag. 1).



per la sicurezza aerea e dei requisiti di protezione ambientale, i titolari di approvazioni DOA dovrebbero inoltre essere autorizzati a certificare determinate modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione e a rilasciare alcuni certificati di omologazione supplementari. Al fine di limitare i rischi per la sicurezza aerea e tenendo conto dei requisiti di protezione ambientale, tali nuovi privilegi dovrebbero riguardare solo la certificazione di modifiche di maggiore entità aventi un carattere innovativo limitato e dovrebbero essere concessi solo ai titolari in grado di esercitarli correttamente. Tale capacità dovrebbe essere dimostrata con risultati soddisfacenti conseguiti in precedenza in relazione ad analoghe modifiche di maggiore entità con la partecipazione dell'Agenzia.

- (4) Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 in maniera tale che la relativa sezione A stabilisca i requisiti applicabili unicamente ai richiedenti e ai titolari di certificati rilasciati o da rilasciare conformemente a detto allegato e che la relativa sezione B stabilisca i requisiti applicabili unicamente alle autorità competenti, compresa l'Agenzia.
- (5) Gli operatori aerei sono tenuti ad effettuare voli di controllo dopo la manutenzione al fine di garantire il buon funzionamento di determinati sistemi dell'aeromobile che non possono essere verificati a terra. Incidenti o inconvenienti gravi verificatisi in passato durante tali voli dimostrano che alcuni voli di controllo dopo la manutenzione non dovrebbero essere eseguiti in base a un certificato di aeronavigabilità (o un certificato ristretto di aeronavigabilità) ma dovrebbero richiedere un permesso di volo. I voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei voli per i quali è richiesto un permesso di volo.
- (6) Dovrebbero essere corrette alcune incoerenze del regolamento (UE) n. 748/2012 con il regolamento (UE) 2018/1139 che riguardano il contenuto della base di omologazione e la procedura di notifica.
- (7) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, quali applicabili alla data del 1° gennaio 2018.
- (8) L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere adeguato in modo da rispecchiare i requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago. Inoltre, poiché l'allegato 16 della convenzione di Chicago prevede deroghe ai requisiti di protezione ambientale per specifici motori o aeromobili, il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe prevedere la possibilità per le imprese di produzione di richiedere alla propria autorità competente deroghe ai requisiti ambientali.
- (9) Inoltre, al fine di eliminare i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme e delle pratiche raccomandate, come pure dei relativi orientamenti per la certificazione di aeromobili e motori, alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la chiarezza.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (11) È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 07/2016 ⁽³⁾, 01/2017 ⁽⁴⁾ e 09/2017 ⁽⁵⁾ formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera k):


«k) per "dati di idoneità operativa (OSD)" si intendono tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

- i) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

⁽³⁾ Parere 07/2016: Inserimento dei requisiti relativi al livello di partecipazione nella parte 21.

⁽⁴⁾ Parere 01/2017: Voli di controllo dopo la manutenzione.

⁽⁵⁾ Parere 09/2017: Attuazione delle modifiche CAEP/10 in materia di cambiamenti climatici, emissioni e rumore.



- ii) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;
 - iii) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;
 - iv) la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;
 - v) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»
- 2) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 (*).

(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»

- 3) L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice è sostituito dal seguente:

«Indice

21.1. Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1 Finalità

21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

21.A.3B Direttive di aeronavigabilità

21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21.A.11 Finalità

21.A.13 Ammissibilità

21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa

21.A.15 Domanda

21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

21.A.20 Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

21.A.31 Progetto di tipo

21.A.33 Verifiche e prove

21.A.35 Prove in volo

21.A.41 Certificato di omologazione del tipo

21.A.44 Obblighi del titolare

21.A.47 Trasferibilità

21.A.51 Durata e validità prolungata

21.A.55 Conservazione della documentazione

21.A.57 Manuali

21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.62 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.A.90A Finalità

21 A.90B Modifiche standard


21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo

21.A.92 Ammissibilità


21.A.93 Domanda

21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità



- 21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
 - 21.A.105 Conservazione della documentazione
 - 21.A.107 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
 - 21.A.108 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa
 - 21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA
- CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
- 21.A.111 Campo d'applicazione
 - 21.A.112A Ammissibilità
 - 21.A.112B Dimostrazione di idoneità
 - 21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare
 - 21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
 - 21.A.116 Trasferibilità
 - 21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
 - 21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA
 - 21.A.118B Durata e validità
 - 21.A.119 Manuali
 - 21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
 - 21.A.120B Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa
- CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE
- 21.A.121 Finalità
 - 21.A.122 Ammissibilità
 - 21.A.124 Domanda
 - 21.A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere
 - 21.A.125B Non conformità
 - 21.A.125C Durata e validità
 - 21.A.126 Sistema di verifica della produzione
 - 21.A.127 Prove: aeromobile
 - 21.A.128 Prove: motori ed eliche
 - 21.A.129 Obblighi del fabbricante
 - 21.A.130 Dichiarazione di conformità
- CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
- 21.A.131 Finalità
 - 21.A.133 Ammissibilità
 - 21.A.134 Domanda
 - 21.A.135 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione
 - 21.A.139 Sistema qualità
 - 21.A.143 Manuale d'impresa
 - 21.A.145 Requisiti per l'approvazione
 - 21.A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata
 - 21.A.148 Trasferimenti di sede
 - 21.A.149 Trasferibilità



- 21.A.151 Termini di approvazione
- 21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.157 Indagini
- 21.A.158 Non conformità
- 21.A.159 Durata e validità prolungata
- 21.A.163 Privilegi
- 21.A.165 Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

- 21.A.171 Finalità
- 21.A.172 Ammissibilità
- 21.A.173 Classificazione
- 21.A.174 Domanda
- 21.A.175 Lingua
- 21.A.177 Emendamenti o modifiche
- 21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.180 Verifiche
- 21.A.181 Durata e validità
- 21.A.182 Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

- 21.A.201 Finalità
- 21.A.203 Ammissibilità
- 21.A.204 Domanda
- 21.A.207 Emendamenti o modifiche
- 21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.210 Verifiche
- 21.A.211 Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

- 21.A.231 Finalità
- 21.A.233 Ammissibilità
- 21.A.234 Domanda
- 21.A.235 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione
- 21.A.239 Assicurazione qualità del progetto
- 21.A.243 Informazioni
- 21.A.245 Requisiti per l'approvazione
- 21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto
- 21.A.249 Trasferibilità
- 21.A.251 Termini di approvazione
- 21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.257 Indagini
- 21.A.258 Non conformità
- 21.A.259 Durata e validità prolungata
- 21.A.263 Privilegi
- 21.A.265 Obblighi del titolare



CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

- 21.A.301 Finalità
- 21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili
- 21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze
- 21.A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21.A.431A Finalità
- 21.A.431B Riparazioni standard
- 21.A.432A Ammissibilità
- 21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa
- 21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione
- 21.A.439 Produzione di parti per la riparazione
- 21.A.441 Esecuzione delle riparazioni
- 21.A.443 Limitazioni
- 21.A.445 Danni non riparati
- 21.A.447 Conservazione della documentazione
- 21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA


(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

- 21.A.601 Finalità
- 21.A.602A Ammissibilità
- 21.A.602B Dimostrazione di idoneità
- 21.A.603 Domanda
- 21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)
- 21.A.605 Requisiti relativi ai dati
- 21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO
- 21.A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO
- 21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)
- 21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO
- 21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati
- 21.A.611 Modifiche di progetto
- 21.A.613 Conservazione della documentazione
- 21.A.615 Verifiche dell'Agenzia
- 21.A.619 Durata e validità
- 21.A.621 Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

- 21.A.701 Campo d'applicazione
- 21.A.703 Ammissibilità
- 21.A.705 Autorità competente



- 21.A.707 Domanda di permesso di volo
- 21.A.708 Condizioni di volo
- 21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
- 21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo
- 21.A.711 Rilascio del permesso di volo
- 21.A.713 Modifiche
- 21.A.715 Lingua
- 21.A.719 Trasferibilità
- 21.A.721 Verifiche
- 21.A.723 Durata e validità
- 21.A.725 Rinnovo del permesso di volo
- 21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
- 21.A.729 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

- 21.A.801 Identificazione di prodotti
- 21.A.803 Trattamento dei dati identificativi
- 21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze
- 21.A.805 Identificazione di parti critiche
- 21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 21.B.5 Finalità
- 21.B.20 Obblighi dell'autorità competente
- 21.B.25 Requisiti d'impresa per l'autorità competente
- 21.B.30 Procedure documentate
- 21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure
- 21.B.40 Composizione delle controversie
- 21.B.45 Resoconti/coordinamento
- 21.B.55 Conservazione della documentazione
- 21.B.60 Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.B.70 Specifiche di certificazione
- 21.B.75 Condizioni speciali
- 21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile
- 21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.100 Livello di partecipazione
- 21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)



CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
- 21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

- 21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari
- 21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

- 21.B.120 Indagini
- 21.B.125 Non conformità
- 21.B.130 Rilascio dell'autorizzazione a procedere
- 21.B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere
- 21.B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere
- 21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere
- 21.B.150 Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

- 21.B.220 Indagini
- 21.B.225 Non conformità
- 21.B.230 Rilascio del certificato
- 21.B.235 Monitoraggio continuo
- 21.B.240 Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione
- 21.B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione
- 21.B.260 Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

- 21.B.320 Indagini
- 21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità
- 21.B.326 Certificato di aeronavigabilità
- 21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità
- 21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità
- 21.B.345 Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

- 21.B.420 Indagini
- 21.B.425 Rilascio dei certificati acustici
- 21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici
- 21.B.445 Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità
- 21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)



CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21.B.520 Accertamenti

21.B.525 Rilascio di permessi di volo

21.B.530 Revoca del permesso di volo

21.B.545 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Appendici

Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione;

Appendice II — Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità;

Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo;

Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate);

Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità;

Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità;

Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico;

Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile;

Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio;

Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione;

Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione;

Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo.»

(2) il punto 21.A.14 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (*Design Organisation Approval*), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:


- 1) un aeromobile ELA1; oppure
- 2) un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.»;

(3) il punto 21.A.15 è così modificato:


a) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

1. una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;
2. le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;
3. l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;



4. una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;
 5. una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
 6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità; e
 7. un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.
- c) Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).
- d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.;
- b) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):
- «e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.
- f) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:
- 1) presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
 - 2) chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»;
- (4) il punto 21.A.16A è soppresso;
- (5) il punto 21.A.16B è soppresso;
- (6) il punto 21.A.17A è soppresso;
- (7) il punto 21.A.17B è soppresso;
- (8) il punto 21.A.18 è soppresso;
- (9) i punti 21.A.20 e 21.A.21 sono sostituiti dai seguenti:
- «21.A.20 **Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale**
- a) Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.



- b) Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21. B.100, lettera c).
- c) Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.
- d) Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:
- 1) di aver dimostrato la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e
 - 2) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.

21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

- a) Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione oppure, se l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, di un certificato di omologazione ristretto, il richiedente deve:
- 1) dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;
 - 2) conformarsi al punto 21.A.20;
 - 3) dimostrare che il motore e l'elica, se installati sull'aeromobile:
 - A) sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure
 - B) sono risultati conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilita e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.
- b) In deroga alla lettera a), 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»

(10) il punto 21.A.23 è soppresso;

(11) al punto 21.A.31, lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi di tipo identico.»

(12) il punto 21.A.33 è sostituito dal seguente:

«21.A.33 Verifiche e prove

- a) (Riservato)
- b) Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:
- 1) per l'esemplare di prova:
 - i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;
 - ii) che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e
 - iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e
 - 2) che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.



- c) Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.
- d) Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:
- 1) verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e
 - 2) effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.
- e) Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):
- 1) il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e
 - 2) non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.»;
- (13) il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente:

«21.A.41 **Certificato di omologazione**

Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO₂ e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.»;

- (14) il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:


«21.A.91 **Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione**

Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»

- (15) il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente:

«21.A.93 **Domanda**


- a) La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.
- b) La domanda deve inoltre comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:
- 1) una descrizione della modifica che specifichi:
 - i) la configurazione o le configurazioni del prodotto nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;
 - ii) tutti gli aspetti del prodotto nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e
 - iii) quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;
 - 2) l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e



- 3) per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:
- i) una proposta relativa alla base iniziale di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;
 - ii) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
 - iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
 - iv) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.
- c) La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:
- 1) presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
 - 2) chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell'approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»
- (16) i punti 21.A.95, 21.A.97 e 21.A.101 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.95 **Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità**

- a) Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
- 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.
- b) Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:
- 1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;
 - 2) nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;
 - 3) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabili ai sensi del punto 1 e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e
 - 4) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.



- c) In deroga alla lettera b), 1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.
- d) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
- e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).
- f) L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

- a) Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
 - 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.
- b) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:
 - 1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
 - 2) nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e
 - 3) se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.
- c) In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
- d) L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

- a) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla seguente lettera f). La validità della domanda è determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.
- b) In deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:
 - 1) una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa. Per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
 - i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;
 - ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare;



- 2) ogni sistema, parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene siano interessati dalla modifica;
- 3) ogni aspetto, sistema, parte o pertinenza, interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.
- c) In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.
- d) Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.
- e) In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:
- 1) nel caso di un certificato di omologazione:
 - i) equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure
 - ii) conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;
 - 2) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.
- f) Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.
- g) Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).»;
- (17) il punto 21.A.103 è soppresso;
- (18) i punti 21.A.111 e 21.A.112A sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.111 Campo d'applicazione

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.


21.A.112A Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B».

- (19) il punto 21.A.112B è così modificato:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (*Design Organisation Approval*), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.»;



b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).»;

(20) il punto 21.A.113 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

i) includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);

ii) precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.»;

b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.»;

(21) il punto 21.A.114 è soppresso;

(22) il punto 21.A.115 è sostituito dal seguente:

«21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

a) I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:

1) dall'Agenzia; oppure

2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.

b) Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:

1) se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;

2) se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

3) nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

4) se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e


5) se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):

i) se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e

ii) se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

c) In deroga alla lettera b), 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

d) Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.»;



(23) al punto 21.A.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:
- 1) per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
 - 2) per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);
 - 3) per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica a passo variabile sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;
 - 4) inoltre, nel caso di requisiti ambientali:
 - i) una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e
 - ii) una dichiarazione attestante che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO₂ applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»;

(24) al punto 21.A.145, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:


- «b) per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente:
- 1) l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione agli obblighi di cessazione di produzione di CO₂, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;
 - 2) l'impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente siano integrati correttamente nei propri dati di produzione; e
 - 3) i suddetti dati siano tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;
- c) in merito al personale e ai responsabili di direzione:
- 1) l'impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all'autorità competente. Il suo compito all'interno dell'impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri prescritti e che l'impresa di produzione operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale d'impresa di cui al punto 21.A.143;
 - 2) al fine di garantire che l'impresa osservi i requisiti del presente allegato (parte 21), sono stati nominati ed individuati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al punto 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per adempiere alle proprie responsabilità;
 - 3) a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate e, all'interno dell'impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace in materia di dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente.»;

(25) al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Una volta che sia stata rilasciata l'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione approvata, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche ambientali di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell'attuazione della modifica, che quest'ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.»;

(26) al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:
- 1) la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;



- 2) per gli aeromobili nuovi:
- i) una dichiarazione di conformità:
 - rilasciata ai sensi del punto 21.A.163, lettera b); oppure
 - rilasciata ai sensi del punto 21.A.130 e convalidata dall'autorità competente; oppure
 - per gli aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
 - ii) uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e
 - iii) il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile.
- 3) per gli aeromobili usati:
- i) se originari di uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;
 - ii) se originari di un paese terzo:
 - una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;
 - uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
 - il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;
 - la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse ad un certificato ristretto di aeronavigabilità in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;
 - una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M; e
 - la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell'allegato 16, volume III, i dati relativi ai valori metrici di CO₂»;

(27) il punto 21.A.231 è sostituito dal seguente:

«21.A.231 **Campo d'applicazione**

Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»

(28) il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

«21.A.251 **Termini di approvazione**

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.»

(29) il punto 21.A.258 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Se nel corso delle indagini di cui ai punti 21.A.257 e 21.B.100 vengono riscontrate prove oggettive del mancato rispetto dei requisiti applicabili del presente allegato da parte del titolare di un'approvazione DOA, le non conformità sono classificate come segue:
- 1) di "livello 1" sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato in grado di determinare non conformità incontrollate ai requisiti applicabili e di compromettere la sicurezza dell'aeromobile;
 - 2) di "livello 2" sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato che non rientrano nella categoria di "livello 1".»;



b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- «c) Una volta che le non conformità sono state notificate in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia:
- 1) per le non conformità di "livello 1", il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo non superiore a 21 giorni lavorativi dalla conferma scritta della non conformità;
 - 2) per le non conformità di "livello 2", il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso opportune azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo di tempo stabilito dall'Agenzia che sia consono alla natura della non conformità e sia inizialmente non superiore a tre mesi. L'Agenzia può prorogare il termine iniziale qualora ritenga che la natura della non conformità lo consenta e qualora il richiedente abbia presentato un piano d'azione correttivo giudicato soddisfacente dall'Agenzia; e
 - 3) una non conformità di "livello 3" non richiede un intervento immediato del titolare di un'approvazione DOA.
- d) Per non conformità di "livello 1" o "livello 2", l'approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia. In tal caso il titolare di un'approvazione DOA deve confermare tempestivamente il ricevimento dell'avviso di sospensione o revoca dell'approvazione DOA.»;

(30) il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente:

«21.A.263 **Privilegi**


- a) (Riservato)
- b) (Riservato)
- c) Il titolare di un'approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia e nel rispetto delle pertinenti procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:
 - 1) classificare come "di maggiore entità" o "di minore entità" le modifiche a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazione;
 - 2) approvare le modifiche minori a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazioni di minore entità;
 - 3) (Riservato)
 - 4) (Riservato)
 - 5) approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) ai sensi del capitolo M;
 - 6) approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità al punto 21.A.710, lettera a), 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), 15);
 - 7) rilasciare un permesso di volo in conformità al punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e laddove il titolare stesso di un'approvazione DOA:
 - i) controlli la configurazione dell'aeromobile, e
 - ii) ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;
 - 8) approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione ai sensi del capitolo D;
e
 - 9) rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari ai sensi del capitolo E e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.»;

(31) il punto 21.A.265 è sostituito dal seguente:


« **21.A.265 Obblighi del titolare**

Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:

- a) tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;
- b) garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;



- c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;
 - d) fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);
 - e) fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;
 - f) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;
 - g) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;
 - h) contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l'autorità dell'impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia con la seguente dicitura: "Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l'autorità della DOA rif. AESA. 21 J.[XXXX]".;
- (32) il punto 21.A.431A è così modificato:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte o di una pertinenza e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.»;
 - b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte o di una pertinenza.
 - d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.»;
 - c) è aggiunta la seguente lettera f):
 - «f) Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»;
- (33) il punto 21.A.432B è così modificato:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J);»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).»;
- (34) è inserito il seguente punto 21.A.432C:
- «21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione**
- a) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
 - b) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da un programma contenente:
 1. una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;
 2. l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;
 3. l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;
 4. eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;



5. una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;
6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
7. specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.»;

(35) i punti 21.A.433 e 21.A.435 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.433 **Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione**

- a) Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:
 - 1) se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;
 - 2) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabile ai sensi della lettera a), 1), e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;
 - 3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione; e
 - 4) nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), 7):
 - i) se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), 2); e
 - ii) se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato in conformità al punto 21.A.451.
- b) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.

21.A.435 **Classificazione e approvazione di progetti di riparazione**

- a) Un progetto di riparazione deve essere classificato come "di maggiore entità" o "di minore entità" in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.
- b) Un progetto di riparazione è classificato e approvato:
 - 1) dall'Agenzia; oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.»;


(36) il punto 21.A.437 è soppresso;

(37) i punti 21.A.604, 21.A.605 e 21.A.606 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.604 **Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)**

In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

- a) in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.615, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un'autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;



- b) in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell'autorizzazione ETSO per APU e i requisiti del capitolo E si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un'autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e
- c) i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.

21.A.605 Requisiti relativi ai dati

- a) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:
- 1) un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);
 - 2) una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;
 - 3) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, *Declaration of Design and Performance*) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;
 - 4) una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;
 - 5) il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;
 - 6) per le APU, il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;
 - 7) per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).
- b) Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO.»

21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO


Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:

- a) dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;
 - b) dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;
 - c) conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e
 - d) dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.»
- (38) al punto 21.A.701, è aggiunto il punto 16):
- «16) voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.»;
- (39) al punto 21.B.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all'emissione, alla riconferma, all'emendamento, alla sospensione e alla revoca dei certificati, delle approvazioni e delle autorizzazioni di cui al presente allegato I.»
- (40) Il capitolo B della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70 Specifiche di certificazione

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.



21.B.75 Condizioni speciali

- a) L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:
- 1) il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;
 - 2) l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure
 - 3) l'esperienza maturata con prodotti simili in uso o prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.
- b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:

- a) specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:
- 1) il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure
 - 2) l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure
 - 3) l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:
 - i) nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139; oppure
 - ii) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e
- b) da tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:

- a) le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:
- 1) il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure
 - 2) l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV e V del regolamento (UE) 2018/1139.
- b) tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).



21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

- a) L'Agenzia definisce e comunica al richiedente che richiede il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o di un certificato di omologazione supplementare o che richiede una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare, i requisiti acustici di riferimento di cui all'allegato 16 volume I, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:
- 1) ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;
 - 2) ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;
 - 3) ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;
 - 4) al capitolo 12, per i velivoli supersonici; e
 - 5) al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante.
- b) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (*fuel venting*) per gli aeromobili di cui all'allegato 16, volume II, parte II, capitoli 1 e 2, della convenzione di Chicago.
- c) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato per i motori di cui all'allegato 16, volume II, parte III, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:
- 1) al capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;
 - 2) al capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e
 - 3) al capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche.
- d) L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ dell'aeromobile di cui all'allegato 16, volume III, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e
- 1) al capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e
 - 2) al capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici.

21.B.100 Livello di partecipazione

- a) L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:
- la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione ambientale,
- e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:
1. caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;
 2. complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;
 3. criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e
 4. prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.



- b) Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'auto-rizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.
- c) L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.

21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

- a) L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un'elica oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile a condizione che:
 - 1. il richiedente si sia conformato al punto 21.A.21;
 - 2. l'Agenzia, tramite le verifiche della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3. non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»;


(41) Il capitolo D della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.

21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

- a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:
 - 1) il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:
 - i) al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure
 - ii) al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;
 - 2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità alle lettere a) o b) del punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.



- c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.
- d) L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.»;

(42) il capitolo E della sezione B è sostituito dal seguente:

«Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.

21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.

21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari

- a) L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione supplementare a condizione che:
 - 1) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.115, lettera b);
 - 2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.
- c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.
- d) Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.»;

(43) il punto 21.B.326 è sostituito dal seguente:

«21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

- a) aeromobili nuovi:
 - 1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b) 2);
 - 2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e
 - 3) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
- b) aeromobili usati:
 - 1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), 3) e comprovante che:
 - i) l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché
 - ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e



- iii) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili previste dall'allegato I, parte M, del regolamento (CE) n. 2042/2003; e
 - iv) l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
 - 2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e
 - 3) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO₂ alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»
- (44) il capitolo M della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.450 **Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione**

L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21.B.453 **Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione**

- a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:
 - 1) il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;
 - 2) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;
 - 3) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale; e
 - 4) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
- b) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2) e 4) della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale.»


- (45) il capitolo O della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.480 **Rilascio dell'autorizzazione ETSO**

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:

- a) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;
- b) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e
- c) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.»

19CE1430



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/898 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'eugenolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) Tale domanda concerne l'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per i mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nei pareri del 21 ottobre 2015 ⁽²⁾ e del 4 luglio 2017 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'eugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare la crescita dei polli da ingrasso. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di eugenolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ *EFSA Journal* 2015; 13(11): 4273.⁽³⁾ *EFSA Journal* 2017; 15(7): 4931.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4d18	Lidervet SL	Preparato di eugenolo	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eugenolo 5 %; — ricinoleato di glicerina polietilenglicole 55-56 % — silice amorfa 33 % — poliacido metacrilico-co-etile acrilato) 6 % <p>In forma granulata</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Eugenolo (2-metossi-4-(2-propenil)fenolo, 4-allil-2-metossifenolo, 4-allilguaiaacolo) (99,5 %); Numero CAS 97-53-0 $C_{10}H_{12}O_2$</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione dell'eugenolo nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gascromatografia abbinata a un rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID). 	Polli da ingrasso	—	100	100	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>3. Non è consentita la miscelazione con altre fonti di eugenolo.</p>	23 giugno 2029
<p>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)</p>									

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/899 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La sostanza *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione ⁽²⁾ per gli agnelli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione ⁽³⁾ per i cavalli, dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione ⁽⁴⁾ per le capre da latte e le pecore da latte, dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ per i suini da ingrasso e dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione ⁽⁶⁾ per le bufale da latte.
- (3) In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato le domande di rinnovo dell'autorizzazione di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (in precedenza NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 13 giugno 2018 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati da cui risulta che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.
- (5) La valutazione di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2018;16(7):5339.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando è usato per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso, e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando è usato per i cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

I regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009 sono abrogati.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1702	S.I. Lesaffre	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5×10^9 CFU/g.</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule secche attive di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-4407</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).</p> <p>Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.</p>	<p>Agnelli da ingrasso</p> <p>Capre da latte e pecore da latte</p> <p>Suini da ingrasso</p> <p>Bufale da latte</p>	—	1,4 × 10 ⁹	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per:</p> <p>— capre da latte: 3×10^9</p> <p>— pecore da latte: 2×10^9</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.</p>	23 giugno 2029
						7 × 10 ⁸			
						1,25 × 10 ⁹			
						5 × 10 ⁸			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.


(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eut/feed-additives/evaluation-reports>



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1702	S.I. Lesaffre	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-4407	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5×10^9 CFU/g. Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule secche attive di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-4407</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009). Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.</p>	Cavalli	—	8×10^8	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premesse sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per: — cavalli: $1,25 \times 10^{10} - 6 \times 10^{10}$</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premesse. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premesse devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.</p>	23 giugno 2029

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eut/feed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/900 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo sono stati autorizzati per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 27 novembre 2018 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che entrambi i composti sono irritanti per le vie respiratorie e che non può essere tratta alcuna conclusione in merito al potenziale di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Dato che le due sostanze sono usate nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia nei mangimi.
- (5) Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.
- (6) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (G.U. L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019;17(1):5530.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
2b12038	—	8-mercapto-p-mentan-3-one	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>8-mercapto-p-mentan-3-one</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>8-mercapto-p-mentan-3-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{18}OS$</p> <p>Numero CAS: 38462-2-5</p> <p>FLAVIS 12.038</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la determinazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele e sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore seguente di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.</p>	23 giugno 2029

Categoria: additivi organolettici, gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione	
						minimo	massimo		
2b12085	—	p-ment-1-en-8-tiolo	Composizione dell'additivo p-ment-1-en-8-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva p-ment-1-en-8-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₈ OS Numero CAS: 71159-90-5 FLAVIS 12.085	Tutte le specie animali	—	—	—	23 giugno 2029	
								Altre disposizioni	5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d'umidità del 12 %			
			<p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del p-ment-1-en-8-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>					<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele e sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore seguente di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

19CE1433



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/901 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), della riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B₂) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), la riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono stati autorizzati come fonti di vitamina B₂ per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate due domande di rivalutazione della riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), della riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) per tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Una domanda riguarda la riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096) e l'altra concerne la riboflavina e il sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (estere), entrambi prodotti da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984). Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in una delle due domande è stata anche richiesta l'autorizzazione della riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali da impiegare nell'acqua di abbeveraggio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio.
- (5) Nei pareri del 3 dicembre 2015 ⁽³⁾ e del 13 giugno 2018 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), la riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che gli additivi contenenti riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) non sono irritanti per la pelle e per gli occhi. In assenza di dati al riguardo l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sensibilizzazione cutanea. La riboflavina è un noto fotosensibilizzante che può provocare reazioni fotoallergiche cutanee e oculari. I lavoratori potrebbero essere esposti a una polvere respirabile durante la manipolazione della riboflavina e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato; in assenza di dati sulla tossicità per inalazione l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito al possibile rischio di

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4349.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2018;16(7):5337.



inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che la riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), la riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono efficaci fonti di vitamina B₂ nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi nei mangimi e, ove applicabile, nell'acqua, presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione della riboflavina prodotta da *Ashbya gossypii* (DSM 23096), della riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte per l'uso nei mangimi e, per quanto riguarda la riboflavina prodotta da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5'-fosfato prodotto da *Bacillus subtilis* (DSM 17339 e/o DSM 23984), anche per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2


Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 23 dicembre 2019.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


—




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
3a825i	—	«Riboflavina» o «vitamina B ₂ »	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Riboflavina prodotta da <i>Ashbya gossypii</i> DSM 23096</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Riboflavina</p> <p>$C_{17}H_{20}N_4O_6$</p> <p>Numero CAS: 83-88-5</p> <p>Riboflavina in forma solida prodotta da <i>Ashbya gossypii</i> DSM 23096</p> <p>Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFa Bd.III, 13.9.1)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	23 giugno 2029

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3a825ii	—	«Riboflavina» o «vitamina B ₂ »	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Riboflavina</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Riboflavina</p> <p>$C_{17}H_{20}N_4O_6$</p> <p>Numero CAS: 83-88-5</p> <p>Riboflavina in forma solida prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17339 e/o DSM 23984</p> <p>Criteri di purezza: min. 96 %</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0292)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV HPLC-UV (VDLUF A Bd.III, 1.3.9.1)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. La riboflavina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	23 giugno 2029



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione	
						minimo	massimo		
3a 826		«Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato» o «vitamina B ₂ »	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (estere)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato</p> <p>$C_{17}H_{22}N_4O_9PNa$</p> <p>Numero CAS: 130-40-5</p> <p>Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17339 e/o DSM 23984.</p> <p>Criteri di purezza: min. 65 %</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0786)</p> <p>Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV HPLC-UV (VDLFA Bd.III, 1.3.9.1)</p> <p>Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (espresso come totale di vitamina B₂) negli alimenti per animali e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>Altre disposizioni</p> <p>1. Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	23 giugno 2029

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/902 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l.

[notificata con il numero C(2019) 3886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2017 la Svezia ha informato la Commissione di un provvedimento adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia (in prosieguo: «il fabbricante») e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia (in prosieguo: «Carpart»).
- (2) La Svezia ha adottato il provvedimento in quanto ha ritenuto che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli non soddisfacesse il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. A norma di tale disposizione, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. La Svezia ha giustificato il provvedimento adducendo quale motivazione il funzionamento non corretto della valvola di blocco in caso di rottura di tubi, che compromette il funzionamento in condizioni di sicurezza dei dispositivi di carico e può presentare rischi potenzialmente gravi per la sicurezza. La Svezia ha inoltre sostenuto che alcuni dispositivi di sicurezza erano disattivati (più precisamente, le valvole di rilevamento della pressione) quando veniva azionato il pulsante di «completamento discesa» del ponte sollevatore, il che avrebbe potuto provocare differenze di altezza tra le rampe.
- (3) La Commissione, dopo essere stata informata dalla Svezia in merito al provvedimento di salvaguardia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 12 agosto 2017 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante a cui quest'ultimo non ha risposto. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità svedesi alla Commissione, Carpart ha interrotto la fornitura del prodotto in questione sul mercato svedese. Carpart ha inoltre indicato che stava procedendo, sui ponti sollevatori di TWA del modello TL530LF già consegnati in Svezia, alla sostituzione delle valvole di blocco installate dal fabbricante con valvole di blocco più efficaci. Le autorità svedesi hanno accolto con favore le azioni intraprese da Carpart per migliorare la sicurezza del modello TL530LF.
- (4) Le spiegazioni fornite dalla Svezia e la documentazione a disposizione della Commissione dimostrano che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE.
- (5) Il provvedimento adottato dalla Svezia è necessario per garantire che il ponte sollevatore a pantografo del modello TL530LF non arrechi rischi potenzialmente gravi per la sicurezza a causa del malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi o della disattivazione di alcuni dispositivi di sicurezza. Solo un divieto potrà garantire che il prodotto non sia immesso sul mercato finché non sia stato soddisfatto il pertinente requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute.
- (6) Il provvedimento di salvaguardia adottato dalla Svezia è pertanto adeguato, necessario e proporzionato e dovrebbe essere considerato giustificato,

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia, e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia, è giustificato.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione
Elzbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

19CE1435



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/903 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 549/2004 la Commissione adotta per ciascun periodo di riferimento obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità ed efficacia sotto il profilo dei costi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme di attuazione relative a tali obiettivi. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede che la Commissione adotti, insieme agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, i seguenti valori: un «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell'Unione, un «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell'Unione, le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, nonché i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile. La fissazione dei costi determinati si basa sull'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («PR3»), che riguarda gli anni civili dal 2020 al 2024 compreso, i valori di riferimento a livello dell'Unione, le soglie di allarme e i gruppi a fini comparativi dovrebbero essere definiti prima del 1° giugno 2019, in modo da lasciare il tempo necessario per la preparazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, che dovrebbero essere presentati alla Commissione, a fini di valutazione, entro il 1° ottobre 2019.
- (3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione ⁽⁴⁾, il 16 dicembre 2016 la Commissione ha designato un organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo con il compito di assisterla nell'attuazione del sistema di prestazioni.
- (4) Per agevolare l'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3, l'organo di valutazione delle prestazioni ha condotto, a nome della Commissione, una consultazione delle parti interessate tra il 20 giugno 2018 e il 16 gennaio 2019. Sono state consultate tutte le parti interessate elencate all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, compresi gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli enti rappresentativi del personale, che sono stati consultati in merito agli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali nonché all'approccio e alla metodologia per la definizione di tali obiettivi e di altri valori.
- (5) L'organo di valutazione delle prestazioni ha presentato una relazione finale alla Commissione il 22 febbraio 2019. La relazione prende in considerazione le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le pertinenti osservazioni delle parti interessate così come le ultime statistiche e previsioni sul PR3 rese disponibili dal servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») e dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta. La relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni indica i presupposti e le motivazioni alla base degli obiettivi proposti, dei valori di riferimento, delle soglie di allarme e dei gruppi a fini comparativi.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GUL 56 del 25.2.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GUL 344 del 17.12.2016, pag. 92).




- (6) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione tengono conto dei contributi ricevuti dall'organo di valutazione delle prestazioni, dal gestore della rete, dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle autorità nazionali di vigilanza. In gennaio e febbraio 2019 la Commissione ha inoltre organizzato riunioni e scambi con gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni al fine di condividere le ultime informazioni pertinenti per la definizione degli obiettivi prestazionali. Nell'ambito di tali discussioni gli Stati membri sono stati invitati ad aggiornare i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico. Gli obiettivi prestazionali definiti nella presente decisione tengono conto di tali informazioni.
- (7) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i valori di riferimento si basano su dati relativi alla portata geografica degli Stati membri, della Norvegia e della Svizzera e utilizzano le previsioni del traffico di rotta, espresse in termini di movimenti secondo le regole del volo strumentale (*instrument flight rules* – IFR) e di unità di servizio basate sulle previsioni di base del servizio Statfor di Eurocontrol, del 18 febbraio 2019. Tali previsioni relative al traffico di rotta corrispondono a: 10 534 000 movimenti IFR e 139 141 000 unità di servizio per il 2019, 10 824 000 movimenti IFR e 143 878 000 unità di servizio per il 2020, 10 996 000 movimenti IFR e 146 980 000 unità di servizio per il 2021, 11 191 000 movimenti IFR e 150 398 000 unità di servizio per il 2022, 11 355 000 movimenti IFR e 153 368 000 unità di servizio per il 2023, e 11 523 000 movimenti IFR e 156 359 000 unità di servizio per il 2024.
- (8) La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe tenere conto di considerazioni di ordine economico, ambientale, operativo e di sicurezza. Per garantire che gli svantaggi, o una combinazione di svantaggi, non superino i benefici previsti è necessario un equilibrio. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3 è pertanto opportuno tenere conto delle interdipendenze o dei compromessi tra i settori essenziali di prestazione. In effetti, per gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica e la capacità è opportuno tenere conto del rapporto tra i costi in modo da fornire la capacità supplementare e i miglioramenti che tali costi possono apportare. Per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente è opportuno tenere conto del fatto che le misure operative per la gestione del traffico aereo (*air traffic management* – ATM) volte a ridurre al minimo il consumo di carburante, e quindi a limitare le emissioni, non possono essere sempre attuate nella pratica. Ciò è dovuto alle restrizioni operative connesse in particolare alla separazione sicura degli aeromobili e alla capacità ATM disponibile. Infine per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (*safety*) è opportuno tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di navigazione aerea in modo sicuro costituisce un obiettivo prioritario e che la sicurezza dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione delle attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
- (9) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione riflettono l'ambizione di una rete efficace nel suo complesso. In conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione tiene conto delle circostanze locali nel valutare la coerenza degli obiettivi prestazionali nazionali o degli obiettivi prestazionali a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, indicati nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione di cui alla presente decisione.
- (10) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (*safety*), sviluppati in collaborazione con l'AESA, dovrebbero essere considerati come il livello minimo di efficacia della gestione della sicurezza che deve essere raggiunto dai fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per fornire servizi di traffico aereo. Per tali obiettivi prestazionali è opportuno tenere conto delle prestazioni effettive e previste nel secondo periodo di riferimento e andare al di là del livello minimo di conformità alle prescrizioni previsto per gli elementi del sistema di gestione della sicurezza. La Commissione ha inoltre incaricato l'AESA di aggiornare i documenti di conformità e di orientamento al fine di monitorare e garantire la corretta attuazione degli indicatori di sicurezza di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, e sezione 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il quadro utilizzato per misurare i livelli di efficienza della gestione della sicurezza è pertanto più rigoroso rispetto a quello usato nel secondo periodo di riferimento, il che si riflette nell'approccio seguito per definire gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza per il PR3. Per tali obiettivi è inoltre opportuno tenere conto delle implicazioni per la gestione della sicurezza dei cambiamenti apportati all'ATM a seguito dell'attuazione dei progetti SESAR di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, concentrandosi sugli obiettivi di garanzia della sicurezza e di gestione dei rischi per la sicurezza.
- (11) Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, misurati come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento, delle misure attuate per ottimizzare le operazioni di ATM e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza.



- (12) L'impatto ambientale del trasporto aereo è in aumento, ma a un ritmo inferiore al previsto considerando l'aumento del numero di voli nel secondo periodo di riferimento. Le emissioni di CO₂ supplementari «gate-to-gate», causate dall'inefficienza della rete ATM e calcolate confrontando le traiettorie effettive e quelle prive di ostacoli di tutti i voli europei, sono rimaste stabili a circa 6 % negli ultimi sei anni, nonostante la crescita del numero di voli, grazie all'ottimizzazione delle operazioni ATM connesse alla progettazione, alla pianificazione e al flusso nonché alla gestione della capacità della rete ATM europea. L'inefficienza di volo orizzontale di rotta è complessivamente diminuita e l'obiettivo prestazionale fissato per il secondo periodo di riferimento dovrebbe essere conseguito.
- (13) I miglioramenti per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente sono determinati principalmente dall'attuazione dello spazio aereo con rotte libere, che consente rotte più brevi e un uso più efficiente dello spazio aereo europeo. Si prevede che lo spazio aereo con rotte libere sarà attuato nella maggior parte dello spazio aereo europeo entro la fine del 2019 e nella sua totalità entro il 2022. Insieme alla graduale attuazione delle attività transfrontaliere connesse alle rotte libere, ciò può portare a rotte più dirette e ridurre il numero di miglia nautiche di volo e le emissioni causate dal traffico aereo, sostenendo in tal modo una riduzione sostenibile dell'intensità di carbonio del trasporto aereo. Tale attuazione graduale giustifica pertanto un miglioramento dell'efficienza di volo orizzontale di rotta fino al 2022. Dopo il 2022 l'efficienza di volo orizzontale di rotta dovrebbe rimanere stabile. In base alle misure attualmente previste e considerando che gli aeromobili devono evitare condizioni meteorologiche avverse e zone di pericolo sempre più frequenti e che le operazioni ATM devono garantire una separazione minima tra gli aeromobili, non si prevede che l'efficienza di volo orizzontale di rotta migliori ulteriormente nel 2023 e nel 2024.
- (14) Per l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, misurato come ritardo medio di gestione del flusso di traffico aereo (*air traffic flow management* - «ATFM») di rotta per volo attribuibile ai servizi di navigazione aerea, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza.
- (15) Come documentato dal gestore della rete, il traffico aereo in Europa è cresciuto in misura significativa nel secondo periodo di riferimento ed è attualmente ai massimi storici. I movimenti IFR sono aumentati del 13 % nei primi quattro anni del secondo periodo di riferimento e il ritardo medio ATFM di rotta è passato da 0,73 minuto per volo nel 2015 a 1,73 minuto per volo nel 2018, il che rappresenta un aumento del ritardo pari al 137 %. In alcune zone dell'Unione, in particolare in un numero limitato di centri di controllo di area nella zona centrale dell'Europa e nelle zone adiacenti dell'Europa centrale, la capacità di gestione del traffico aereo non è stata sufficiente per far fronte a questa crescita del traffico. Cinque centri di controllo di area sono responsabili di oltre la metà del ritardo complessivo ATFM di rotta attribuito alla capacità e al personale di controllo del traffico aereo in Europa, e alcuni di tali centri non hanno rispettato i piani di capacità concordati nel piano operativo della rete (NOP). Ne è conseguito che l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di un ritardo medio ATFM di 0,5 minuto per volo non è stato raggiunto. Si prevede un peggioramento della carenza di capacità nei prossimi anni.
- (16) Considerando le previsioni di traffico per il PR3, secondo il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni, la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe essere in grado di soddisfare i requisiti di capacità per il PR3. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali di vigilanza, la qualità del servizio proposta dai fornitori di servizi di navigazione aerea nel NOP dovrebbe tuttavia rimanere problematica per alcuni centri di controllo di area a causa, in particolare, di livelli inadeguati di personale, soprattutto nei primi tre anni del PR3. Si prevede quindi di raggiungere il ritardo medio ATFM ottimale di 0,5 minuto per volo nell'intero sistema solo alla fine del PR3. Per far fronte alla carenza di capacità e conseguire gli obiettivi definiti nella presente decisione, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni raccomandano che i fornitori di servizi di navigazione aerea adottino misure specifiche a livello dei centri di controllo di area interessati.
- (17) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per ciascun anno del periodo di riferimento dovrebbero essere espressi in percentuale per riflettere la variazione su base annua del «costo unitario determinato» medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel primo e nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di vigilanza.



- (18) A livello dell'Unione, dall'inizio del primo periodo di riferimento nel 2012, i costi effettivi di rotta, espressi in EUR2017, sono rimasti costanti nonostante l'aumento significativo del traffico. I costi effettivi dei primi tre anni del secondo periodo di riferimento sono inferiori ai corrispondenti costi determinati. L'eccedenza aggregata dei fornitori di servizi di navigazione aerea a livello dell'Unione è stata quindi superiore al previsto. Ciò, assieme all'analisi effettuata dall'organo di valutazione delle prestazioni, indica che la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea è in grado di migliorare ulteriormente l'efficienza economica nel PR3 e di rispondere anche alle esigenze in termini di capacità. Nel contempo il traffico aereo e i ritardi ATFM di rotta sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, il che può indicare che durante il secondo periodo di riferimento sono state investite risorse insufficienti nella rete. Gli obiettivi di efficienza economica per il PR3 dovrebbero mirare a migliorare l'efficienza economica, garantendo nel contempo che tali miglioramenti non vadano a scapito della necessità di fornire una capacità sufficiente.
- (19) Gli utenti dello spazio aereo hanno espresso preoccupazione circa l'annullamento o il ritardo dei progetti di investimento volti a fornire la capacità necessaria. I costi derivanti da tali progetti sono stati spesso inclusi, in parte o interamente, nei costi determinati dei periodi di riferimento precedenti e quindi anche nelle tariffe. Qualora i fornitori di servizi di navigazione aerea abbiano generato parte dell'eccedenza a causa della mancata attuazione o dei ritardi nell'attuazione degli investimenti necessari, tali eccedenze potrebbero servire a finanziare gli investimenti necessari nel PR3, se non sono state versate sotto forma di dividendi agli azionisti o al bilancio dello Stato. Nel fissare i tassi di interesse ai fini del calcolo dei costi di capitale, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero inoltre tenere conto delle riduzioni dei rischi per i fornitori di servizi di navigazione aerea nell'ambito dei meccanismi di ripartizione dei rischi di traffico e di costo e delle condizioni di finanziamento generalmente favorevoli.
- (20) Il miglioramento dell'efficienza economica previsto per il PR3 dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di riferimento a livello dell'Unione per il costo unitario determinato, ottenuto dividendo il valore di riferimento dei costi determinati per le previsioni di traffico espresse in unità di servizio per il 2019. Il valore di riferimento per i costi determinati a livello dell'Unione è stimato utilizzando i costi effettivi degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante un'analisi di regressione lineare ed è adeguato per tenere conto delle più recenti stime dei costi disponibili, delle variazioni di traffico e del rispettivo rapporto con i costi.
- (21) I costi determinati a livello dell'Unione per il PR3 dovrebbero aumentare solo leggermente nel PR3 e passare al di sopra del livello del valore di riferimento per i costi determinati. Ciò è giustificato data la necessità di migliorare la qualità del servizio, in particolare affrontando il problema della carenza di capacità nello spazio aereo europeo. Nell'arco di un periodo di tempo che copre sia il PR3 che il secondo periodo di riferimento, la variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta dovrebbe essere pari al -2,7 % annuo.
- (22) Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, è opportuno stabilire soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede tre diversi tipi di soglie, che si basano sui seguenti parametri: deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di movimenti IFR, deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di unità di servizio e la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete. Le variazioni dei fattori sottostanti di tali soglie di allarme possono avere impatti significativi sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, sia sulle entrate effettive che sulle aspettative in termini di fornitura della capacità.
- (23) Per stabilire le soglie di allarme dovrebbero essere presi in considerazione gli intervalli delle previsioni di traffico, in termini di unità di servizio di rotta e di movimenti IFR, con una crescita da bassa a elevata, sulla base del servizio Statfor di Eurocontrol. Il lungo periodo di previsione fino alla fine del 2024 comporta un grado di incertezza, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l'intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione, i rischi geopolitici che potrebbero causare la chiusura dello spazio aereo e la variabilità dei flussi di traffico, come dimostrato nel secondo periodo di riferimento, nonché lo sviluppo di legami economici con i mercati emergenti. Tali rischi sono presi in considerazione nelle previsioni, sulla base delle informazioni disponibili fino al febbraio 2019. Le prospettive economiche rimangono tuttavia incerte e il peso del rischio è molto variabile.
- (24) Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, dovrebbero essere istituiti gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica. Per istituire tali gruppi è opportuno tenere conto della complessità dello spazio aereo, dei livelli e della variabilità del traffico, del costo della vita e del costo unitario del lavoro dei controllori del traffico aereo per ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea.



- (25) I valori degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e di quelli delle soglie di allarme stabiliti al momento dell'adozione della presente decisione di esecuzione non dovrebbero variare anche se il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in una data successiva e se non è entrato in vigore alcun accordo di recesso. In effetti tale eventualità non inciderebbe in modo sostanziale sulla determinazione di tali valori. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza sono determinati da fattori indipendenti dal numero di Stati membri. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente dipendono dalle traiettorie, ma non è rilevante se tali traiettorie prevedono solo lo spazio aereo di Stati membri o anche quello di paesi terzi. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, i calcoli hanno dimostrato che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sarebbe trascurabile e che pertanto non sarebbe necessario modificare tali obiettivi in nessuno dei due scenari. I valori di riferimento per i costi determinati e per i costi unitari determinati e i gruppi a fini comparativi dovrebbero tuttavia dipendere dal fatto che al Regno Unito si applichi o no il diritto dell'Unione o un accordo di recesso il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione, o che non si applichi nessuno di questi due scenari.
- (26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica al terzo periodo di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Articolo 2

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza:

- a) almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»;
- b) almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».

Articolo 3


Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, quale definito nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sono espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva e misurati come distanza supplementare media percorsa in volo rispetto alla distanza ortodromica e non superano le seguenti percentuali: 2,53 % nel 2020, 2,47 % nel 2021, 2,40 % nel 2022, 2,40 % nel 2023 e 2,40 % nel 2024.

Articolo 4

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, in conformità all'allegato I, sezione 1, punto 3.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in un ritardo medio ATFM di rotta attribuibile ai servizi di navigazione aerea pari a un massimo di 0,9 minuto per volo nel 2020, 0,9 minuto per volo nel 2021, 0,7 minuto per volo nel 2022, 0,5 minuto per volo nel 2023 e 0,5 minuto per volo nel 2024.



Articolo 5

Obiettivi prestazionali dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica


1. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, quali definiti nell'allegato I, sezione 1, punto 4.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in una variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta pari a: -1,9 % per il 2020, -1,9 % per il 2021, -1,9 % per il 2022, -1,9 % per il 2023 e -1,9 % per il 2024. La variazione su base annua è calcolata a partire dal valore di riferimento per il costo unitario determinato di cui al paragrafo 3.
2. Il valore di riferimento per i costi determinati è fissato a:
 - a) 6 245 065 000 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata in vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data;
 - b) 7 047 092 000 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi.
3. Il valore di riferimento per il costo unitario determinato è fissato a:
 - a) 49,29 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata in vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data;
 - b) 50,65 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi.

Articolo 6

Soglie di allarme

1. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, qualora:
 - a) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % dei movimenti IFR dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile;
 - b) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % delle unità di servizio dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile.
2. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, se la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 ^(¹), rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è almeno pari a:
 - a) 0,05 minuto di ritardo ATFM di rotta se il valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è inferiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto; oppure
 - b) 0,04 minuto di ritardo ATFM di rotta maggiorato del 5 % del valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, se il valore di riferimento è pari o superiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).



*Articolo 7***Gruppi a fini comparativi**

I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica sono i seguenti:

- a) nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata in vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data:
 - i) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Francia, Spagna e Italia;
 - ii) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda;
 - iii) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo;
 - iv) gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia;
 - v) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi;
- b) in tutti gli altri casi:
 - i) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia;
 - ii) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda;
 - iii) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo;
 - iv) gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia;
 - v) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi.


Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1436



DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:


- (1) La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. Anche se la plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione di rifiuti di plastica nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. La Strategia europea per la plastica rappresenta un passo avanti verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili. Il considerevole impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la salute e l'economia rende necessaria l'istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente detto impatto negativo.
- (2) La presente direttiva promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. La presente direttiva contribuirà al conseguimento dell'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU): garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, che è parte dell'Agenda 2030 per

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 210.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).



lo sviluppo sostenibile adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015. Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l'economia dell'Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull'ambiente.

- (3) I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell'ONU: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. L'Unione deve fare la sua parte nel prevenire il problema dei rifiuti marini e trovarvi una soluzione in quanto ente normatore a livello internazionale. A tal proposito, l'Unione collabora con i partner in diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e l'ONU per promuovere un'azione concertata e la presente direttiva fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito. Al fine di rendere efficaci tali sforzi, è importante altresì che le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione non comportino un aumento dei rifiuti marini altrove.
- (4) In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)⁽⁵⁾, della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre materie (convenzione di Londra) del 1972 e relativo protocollo del 1996 (protocollo di Londra), dell'allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, come modificata dal suo protocollo del 1978, e della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989⁽⁶⁾, nonché della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, vale a dire la direttiva 2008/98/CE e la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una sana gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i rifiuti marini provenienti da fonti sia marittime che terrestri. In conformità della normativa dell'Unione sulle acque, vale a dire le direttive 2000/60/CE⁽⁸⁾ e 2008/56/CE⁽⁹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono inoltre tenuti a trovare una soluzione alla dispersione di rifiuti in mare laddove compromette il raggiungimento del buono stato ecologico delle rispettive acque marine, anche come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell'ONU.
- (5) Nell'Unione, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 % del totale. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non è raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono pertanto un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini, mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.
- (6) Una gestione corretta dei rifiuti rimane essenziale per prevenire la dispersione di tutti i rifiuti, rifiuti marini compresi. La legislazione dell'Unione in vigore, vale a dire le direttive 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE e 2008/56/CE e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁽¹⁰⁾, e gli strumenti politici offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e agli obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, per esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ e l'obiettivo della strategia europea per la plastica per assicurare che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato dell'Unione siano riutilizzabili o facilmente riciclati. Tuttavia, l'incidenza di tali misure sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni di mercato dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

⁽⁵⁾ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.


⁽⁷⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

⁽⁸⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


⁽¹¹⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).



- (7) Per concentrare gli sforzi là dove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo quei prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, come anche gli attrezzi da pesca contenenti plastica e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile. Si stima che i prodotti di plastica monouso cui si riferiscono le misure della presente direttiva rappresentino circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contenitori in vetro e in metallo per bevande, dato che questi non sono tra i prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.
- (8) Le microplastiche non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ma contribuiscono ai rifiuti marini e l'Unione dovrebbe pertanto adottare un approccio globale al problema. È opportuno che l'Unione incoraggi tutti i produttori a limitare rigorosamente le microplastiche nelle loro formulazioni.
- (9) L'inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e con i frammenti o le microplastiche che ne derivano possono essere significativi e questi tipi di plastica possono disperdersi nell'ambiente marino.
- (10) La presente direttiva è una *lex specialis* rispetto alla direttiva 94/68/CE e alla direttiva 2008/98/CE. In caso di conflitto tra dette direttive e la presente direttiva, quest'ultima dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. È quanto avviene per le restrizioni all'immissione sul mercato. La presente direttiva integra le direttive 94/62/CE e 2008/98/CE e la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ in particolare per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti sui prodotti, i requisiti di marcatura e la responsabilità estesa del produttore.
- (11) I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita come un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di «sostanze non modificate chimicamente» di cui all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾, non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. Vernici, inchiostri e adesivi non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva e tali materiali polimerici non dovrebbero pertanto rientrare nella definizione.
- (12) Per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati. Le salviette umidificate per l'igiene personale e per uso domestico dovrebbero del pari rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori: contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

⁽¹²⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Sono esempi di contenitori per bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande, in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, i contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva. È tuttavia opportuno che nell'ambito della revisione della presente direttiva la Commissione valuti, tra l'altro, tappi e coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande.

- (13) I prodotti di plastica monouso disciplinati dalla presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.
- (14) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie, per esempio stabilendo obiettivi nazionali di riduzione del consumo, per conseguire un'ambiziosa e duratura riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori o gli obblighi di tracciabilità di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 852/2004 ⁽¹⁵⁾ e (CE) n. 1935/2004 ⁽¹⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e altra legislazione pertinente in materia di sicurezza alimentare, igiene ed etichettatura. Gli Stati membri dovrebbero essere quanto più ambiziosi possibile per quanto riguarda tali misure, che dovrebbero portare a un'inversione sostanziale della tendenza al consumo crescente e a una riduzione quantitativa misurabile. Dette misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, anche quando sono rinvenuti nell'ambiente marino, e dovrebbero rispettare la gerarchia dei rifiuti.


Laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, dovrebbero provvedere affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'impiego di prodotti adatti a un uso multiplo e che, dopo essere divenuti rifiuti, possano essere preparati per essere riutilizzati e riciclati.

- (15) Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti di plastica monouso sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato. In tal modo, sarebbe promosso il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. Le restrizioni dell'immissione sul mercato introdotte nella presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, poiché tale tipo di plastica non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all'inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale. Considerate la forte prevalenza dei rifiuti di polistirene espanso nell'ambiente marino e la disponibilità di alternative, è inoltre opportuno limitare i contenitori monouso per alimenti e bevande e le tazze per bevande in polistirene espanso.
- (16) I filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica sono il secondo articolo di plastica monouso più frequentemente rinvenuto sulle spiagge dell'Unione. È necessario ridurre l'enorme impatto ambientale causato dai rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica che sono gettati direttamente nell'ambiente. Dall'innovazione e dallo sviluppo dei prodotti ci si aspettano valide alternative ai filtri contenenti plastica e devono essere accelerati. I regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica dovrebbero incoraggiare innovazioni che portino allo sviluppo di alternative sostenibili ai prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere un'ampia gamma di misure tese a ridurre la dispersione nell'ambiente dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).




- (17) I tappi e coperchi di plastica dei contenitori utilizzati per bevande sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell'ambiente dei tappi e coperchi di plastica. Per i contenitori per bevande che sono sia prodotti che imballaggi di plastica monouso, detto requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE.

Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e garantire il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾, e il rispetto di tale norma dovrebbe dar luogo a una presunzione di conformità a tali requisiti. L'elaborazione tempestiva di una norma armonizzata è pertanto assolutamente prioritaria nel garantire l'attuazione efficace della presente direttiva. È opportuno prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto. Onde garantire l'uso circolare della plastica, è necessario promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato. È opportuno pertanto introdurre requisiti che prevedano un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.


- (18) I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione dei prodotti di plastica dovrebbe sempre tenere conto delle fasi di produzione e utilizzo nonché della riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto. Nel quadro del riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio, ivi compresi i materiali compositi, sulla base di valutazioni del ciclo di vita, considerando in particolare gli aspetti della prevenzione e della progettazione per la circolarità dei rifiuti.
- (19) La presenza di sostanze chimiche pericolose in assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi dovrebbe essere scongiurata nell'interesse della salute delle donne. Nell'ambito del processo di restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che la Commissione valuti ulteriori limitazioni relativamente a tali sostanze.
- (20) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Lo smaltimento nelle reti fognarie può inoltre causare notevoli danni economici a dette reti ostruendo le pompe e intasando le tubature. Per tali prodotti, spesso vi è una significativa carenza di informazioni per quanto concerne le caratteristiche materiali del prodotto o i corretti metodi di smaltimento. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette opzioni di gestione dei rifiuti per il prodotto o quali sono metodi di smaltimento dei rifiuti che devono essere evitati per il prodotto in linea con la gerarchia dei rifiuti, e alla presenza di plastica nel prodotto, nonché alla risultante incidenza negativa che la dispersione nell'ambiente o altri metodi di smaltimento improprio del prodotto esercitano sull'ambiente. La marcatura dovrebbe, se del caso, trovarsi o sull'imballaggio del prodotto oppure direttamente sul prodotto stesso. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire specifiche armonizzate per la marcatura, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione. I requisiti di marcatura sono già richiesti per gli attrezzi da pesca a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (21) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.L. 316 del 14.11.2012, pag. 12).



- (22) La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dalla loro modalità di attuazione mediante atto legislativo oppure per mezzo di accordi ai sensi della presente direttiva. La pertinenza di alcuni requisiti dipende dalle caratteristiche del prodotto. La raccolta differenziata non è necessaria per garantire il corretto trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti per i prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica, le salviette umidificate e i palloncini. Non dovrebbe pertanto essere obbligatorio introdurre la raccolta differenziata per questi prodotti. La presente direttiva dovrebbe stabilire requisiti di responsabilità estesa del produttore in aggiunta a quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti. Dovrebbe altresì essere possibile ricomprendere i costi per la creazione delle specifiche infrastrutture per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco, quali appositi contenitori nei punti in cui avviene più frequentemente la dispersione nell'ambiente. La metodologia di calcolo dei costi per rimuovere i rifiuti dovrebbe tener conto di considerazioni sulla proporzionalità. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri dovrebbero poter determinare contributi finanziari per i costi relativi alla rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi pluriennali.
- (23) L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca gettati in mare, compresi quelli abbandonati e perduti, indica che gli attuali requisiti di legge di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle direttive 2000/59/CE e 2008/98/CE non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette istituito a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾ rappresenta un sistema per eliminare l'incentivo per le navi a scaricare i rifiuti in mare e assicurare un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca e i componenti degli attrezzi da pesca contenenti plastica per assicurarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti rispettosa dell'ambiente, in particolare il riciclaggio.
- (24) Nel quadro di una responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare, in linea con gli obblighi di rendicontazione di cui alla presente direttiva, gli attrezzi da pesca contenenti plastica.
- (25) Se, da una parte, tutti i rifiuti marini contenenti plastica comportano un rischio per l'ambiente e la salute umana ed è opportuno eliminarli, è opportuno, d'altra parte, tener conto di considerazioni di proporzionalità. In questo senso i pescatori e i fabbricanti artigianali di attrezzi da pesca contenenti plastica non dovrebbero essere considerati produttori e non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'adempimento degli obblighi del produttore relativamente alla responsabilità estesa del produttore.
- (26) Incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori e a promuovere un comportamento responsabile da parte dei consumatori possono essere strumenti efficaci per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
- (27) Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso, sono tra i rifiuti marini più frequentemente rinvenuti sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficaci. È opportuno, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Mentre l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti prevede che questi siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere insieme determinati tipi di rifiuti, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di elevata qualità in linea con la gerarchia dei rifiuti conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE. La definizione dell'obiettivo di raccolta differenziata dovrebbe basarsi sulla quantità di bottiglie per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro o, in alternativa, sulla quantità di rifiuti di bottiglie per bevande di plastica monouso generati in uno Stato membro. Nel calcolo della quantità dei rifiuti generati in uno Stato membro si dovrebbe tenere debitamente conto di tutti i rifiuti di bottiglie per bevande di plastica monouso generati, compresi quelli che vengono abbandonati anziché essere conferiti nei sistemi di raccolta dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).




produttore, istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali. Contribuirà inoltre a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

- (28) Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altri metodi di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, è necessario che i consumatori di prodotti di plastica monouso e gli utenti di attrezzi da pesca contenenti plastica siano correttamente informati della disponibilità di alternative riutilizzabili e sistemi di riutilizzo, delle migliori modalità di gestione dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia di corretta gestione dei rifiuti e dell'impatto ambientale delle cattive prassi, nonché della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca e dell'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a fornire queste informazioni a tali consumatori e utenti. Le informazioni non dovrebbero avere contenuto promozionale che favorisca l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.
- (29) L'obiettivo della presente direttiva è tutelare l'ambiente e la salute umana. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, escludere, in linea di principio, che l'obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva che persegue gli obiettivi di prevenire e ridurre l'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente acquatico.
- (30) È importante monitorare i livelli di rifiuti marini nell'Unione al fine di valutare l'attuazione della presente direttiva. Conformemente alla direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri devono monitorare regolarmente le proprietà e le quantità dei rifiuti marini, compresi quelli di plastica. Questi dati di monitoraggio devono essere comunicati anche alla Commissione.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (32) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁹⁾, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi delle direttive 2008/56/CE e 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure, inclusa la definizione, a livello di Unione, di obiettivi di riduzione per il 2030 e oltre, e per esaminare se, alla luce del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso e se l'ambito di applicazione della presente direttiva possa essere ampliato così da includere altri prodotti monouso.
- (33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva per quanto riguarda la metodologia di calcolo e di verifica del consumo annuale dei prodotti di plastica monouso per i quali sono stati definiti obiettivi di riduzione del consumo, le regole per il calcolo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi sul contenuto minimo riciclato per le bottiglie per bevande di plastica monouso, le specifiche tecniche per la marcatura da apporre su determinati prodotti di plastica monouso, la metodologia di calcolo e di verifica degli obiettivi di raccolta per i prodotti di plastica monouso per i quali sono stati stabiliti obiettivi di raccolta differenziata e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. ⁽²⁰⁾
- (34) È opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti taluni requisiti.
- (35) La lotta alla dispersione dei rifiuti è uno sforzo condiviso tra autorità competenti, produttori e consumatori. Le autorità pubbliche, ivi comprese le istituzioni dell'Unione, dovrebbero dare l'esempio.

⁽¹⁹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (36) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica oxo-degradabile e attrezzi da pesca contenenti plastica sull'ambiente e sulla salute umana, e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
- 2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
- 3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
- 4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
- 5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
- 6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;



- 7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
- 8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 9) «rifiuto»: il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
- 10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;
- 11) «produttore»:
 - a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾; o
 - b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- 12) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;
- 13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;
- 14) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;
- 15) «imballaggio»: l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;
- 16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
- 17) «impianto portuale di raccolta»: l'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;
- 18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.


Articolo 4

Riduzione del consumo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

⁽²¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all'articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell'Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine.

Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾, ove quest'ultima lo imponga.

Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.

2. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5

Restrizioni all'immissione sul mercato

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Articolo 6


Requisiti dei prodotti

1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.

⁽²³⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).



4. A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

5. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:

- a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e
- b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.

Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti d'esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Requisiti di marcatura

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

- a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e
- b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.


Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.

2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:

- a) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell'allegato sia apposta sull'imballaggio per la vendita e sull'imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull'imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm²;
- b) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell'allegato sia apposta sul prodotto stesso; e
- c) tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE.



Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:

- a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti;
- b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
- c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

3. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato coprano almeno i seguenti costi:

- a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
- b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
- c) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti.


Riguardo all'imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.

6. Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

7. Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.

8. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato.

Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.



Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell'Unione.

9. Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell'Unione in materia di impianti portuali di raccolta.

Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽²⁴⁾, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.

Articolo 9

Raccolta differenziata

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:
 - a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;
 - b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato in uno Stato membro possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

- a) istituire sistemi di cauzione-rimborso;
- b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Il primo comma si applica fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

2. La Commissione facilita lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri sulle misure appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, tra l'altro sui sistemi di cauzione-rimborso. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.

3. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.


Articolo 10

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).



c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

Articolo 11

Coordinamento delle misure

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

Articolo 12

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.

Articolo 13

Sistemi di informazione e relazioni

1. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione:


- a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;
- b) le informazioni sulle misure adottate dallo Stato membro ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1;
- c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno nello Stato membro, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
- d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno nello Stato membro;
- e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5; e
- f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.

Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono stati raccolti. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

Il primo periodo di riferimento è l'anno civile 2022, tranne per il primo comma, lettere e) ed f), per le quali il primo periodo di riferimento è l'anno civile 2023.

2. I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.

3. La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è redatta dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e, successivamente, con le frequenze indicate all'articolo 12, paragrafo 3 *quater*, della direttiva 94/62/CE.



4. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), e del paragrafo 2.

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo.

Entro il 1º gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del paragrafo 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Si tiene conto del formato elaborato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 64/62/CE.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Valutazione e riesame

1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro il 3 luglio 2027. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi.

3. La relazione include:

- a) una valutazione della necessità di rivedere l'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato, compresi i tappi e i coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande;
- b) uno studio sulla fattibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;
- c) una valutazione della variazione dei materiali utilizzati nei prodotti di plastica monouso che rientrano nella presente direttiva come pure dei nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che si basano su alternative riutilizzabili; laddove possibile, tale valutazione include un'analisi complessiva del ciclo di vita per valutare l'impatto ambientale di tali prodotti e delle loro alternative; e
- d) una valutazione dei progressi scientifici e tecnici in relazione a criteri o a una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, che garantiscano la completa decomposizione in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve tale che la plastica non danneggi la vita marina e non si accumuli nell'ambiente.


4. Nell'ambito della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le misure adottate a norma della presente direttiva in materia di prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato e presenta una relazione sui principali risultati. La relazione vaglia inoltre le opzioni connesse all'introduzione di misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, tra cui la possibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per tali rifiuti post-consumo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

- all'articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;
- all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all'articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

- a) gli accordi hanno forza esecutiva;
- b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti nell'ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;
- e) le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e
- f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA



ALLEGATO

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.


PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
 - 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
 - 3) piatti;
 - 4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
 - 5) agitatori per bevande;
 - 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
 - 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
- compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
 - 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

⁽¹⁾ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).



PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

PARTE E


I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sulla responsabilità estesa del produttore

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).



III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:


- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucri senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE;
- 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

19CE1437



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/905 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.
- (4) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali.
- (5) Il 14 novembre 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune in cui hanno suggerito di apportare tre correzioni al piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (6) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2034, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali loro contributi, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). La nuova raccomandazione comune suggerisce di apportare alcune correzioni di natura tecnica menzionate nel contributo scientifico pervenuto.
- (7) L'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» prevede, al punto 28, che prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Le misure suggerite nella nuova raccomandazione comune sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (8) In primo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di correggere la definizione di «pannello Seltra» di cui al regolamento delegato (UE) 2018/2034, poiché non in linea con la raccomandazione comune del 31 maggio 2018.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GUL 327 del 21.12.2018, pag. 8).



- (9) In secondo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di abolire l'obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi nella pesca dello scampo catturato con reti da traino a divergenti, poiché tale obbligo, erroneamente previsto dalla raccomandazione comune del 31 maggio 2018, era stato di conseguenza erroneamente incluso nel regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (10) Infine, la nuova raccomandazione comune suggerisce di escludere la pesca demersale del canestrello dall'ambito di applicazione di alcune misure tecniche miranti a migliorare la selettività nel Mare d'Irlanda, poiché la raccomandazione comune del 31 maggio 2018 e, di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 non intendevano includere tale tipo di pesca nell'ambito di dette misure tecniche.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (12) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. “pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che:
- a) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
- b) è lungo almeno 3 metri;
- c) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
- d) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»;
- (2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»;
- (3) all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/906 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2019****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.
- (3) Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (5) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.
- (6) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nel periodo 2019-2021.
- (7) Il 6 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato ulteriori raccomandazioni comuni per rettificare la precedente raccomandazione comune del 30 maggio 2018, già modificata il 30 agosto 2018.
- (8) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2035, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali contributi scientifici, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le nuove raccomandazioni comuni contengono rettifiche di natura tecnica che continuano a basarsi sulle stesse informazioni scientifiche. Il tipo supplementare di attrezzo

⁽¹⁾ GUL 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GUL 327 del 21.12.2018, pag. 17).



incluso in una delle raccomandazioni comuni rientra nella stessa categoria di reti da traino. Trattandosi di un tipo di rete a strascico, la rete da traino OTT inclusa nella nuova raccomandazione comune ha lo stesso impatto degli altri attrezzi a strascico. Il parere scientifico resta pertanto invariato. Quanto alla rettifica dell'esenzione *de minimis*, la formulazione attuale prevede un calcolo delle percentuali relative a tale esenzione basato sul totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco. È invece opportuno calcolare dette percentuali in base al totale annuo delle catture di merlano e di merluzzo bianco.

- (9) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 prevede che, prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Le misure previste nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (10) La raccomandazione comune del 6 novembre 2018 suggerisce di includere le reti OTT negli elenchi dei codici degli attrezzi da traino per alcune attività di pesca. La rettifica tecnica chiarisce che alcune esenzioni per le navi che utilizzano reti da traino si applicano anche alle reti a strascico gemelle (due reti da traino unite, trainate da una sola nave). Poiché il testo della raccomandazione comune ricevuta il 30 maggio 2018 menzionava già le «reti da traino», il che comprende implicitamente tutti i tipi di reti da traino, incluse quelle gemelle, è necessario aggiungere anche il codice di tale attrezzo.
- (11) La raccomandazione comune del 19 dicembre 2018 suggerisce di correggere un errore riguardante alcuni fattori di calcolo nelle esenzioni *de minimis* per:
- il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nella divisione CIEM 4c;
 - il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b.
- (12) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2035.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Considerando che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2035 è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con»;
- (2) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1° novembre al 30 aprile).»;
- (3) l'articolo 9 è così modificato:
- alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm»;
- alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci»;



c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- «f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

e) alla lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- «nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1439



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i maestri di sci beneficiano del principio di riconoscimento reciproco delle proprie qualifiche stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. L'istituzione di una prova di formazione comune («PFC») per i maestri di sci introdurrà un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri. La PFC rappresenterà un modo di facilitare la mobilità dei maestri di sci in tutta l'Unione. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
- (2) La professione di maestro di sci, o in alternativa l'istruzione e la formazione che conducono alla qualifica di maestro di sci, è regolamentata in più di un terzo degli Stati membri e pertanto sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE.
- (3) Nel 2012 un memorandum di intesa («memorandum») per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum riconosce i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari. Il memorandum ha anche stipulato che l'esito positivo dell'eurotest e della prova eurosicurezza erano prerequisiti per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum. Al fine di garantire la certezza del diritto è appropriato e ragionevole fare affidamento su queste due prove come base per il contenuto della PFC e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il presente regolamento.
- (4) Qualsiasi maestro di sci al quale si applica il presente regolamento dovrebbe essere in grado di garantire che le lezioni di sci si svolgano in sicurezza, con piena autonomia, in un ambiente di montagna innevato, ma escludendo quelle aree in cui sono richieste tecniche di alpinismo. Per garantire un'elevata qualità delle lezioni di sci è pertanto opportuno che le qualifiche che conferiscono l'ammissibilità dei candidati a partecipare alla PFC includano anche determinate abilità di insegnamento.
- (5) La partecipazione alle competizioni gestite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») e gli eventuali punti FIS assegnati nell'ambito di tali competizioni dovrebbero, se del caso, essere presi in considerazione nel valutare una richiesta di esenzione relativa alla parte I della PFC per quanto riguarda la certificazione delle abilità tecniche.
- (6) Ai fini della certezza del diritto è necessario riconoscere i diritti acquisiti sia dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum sia di quelli in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum, laddove essi siano in grado di dimostrare l'esperienza richiesta come maestro di sci, a specifiche condizioni,

⁽¹⁾ GUL 255 del 30.9.2005, pag. 22.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i contenuti della prova di formazione comune («PFC») e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.

2. La PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente.

Articolo 3

Organi competenti

Ai fini del presente regolamento si intende per «organo competente» qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

Principio di riconoscimento automatico

1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 attestanti l'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.


2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

Articolo 5

Partecipazione alla PFC

Tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I ^(?) hanno il diritto di partecipare alla PFC

^(?) Per l'Austria, si tratta della qualifica di «Diplomschilehrer», precedentemente denominata «staatlich geprüfter Schilehrer».



*Articolo 6***Esenzioni**


1. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure
 - b) hanno superato l'eurotest.
2. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.

*Articolo 7***Diritti acquisiti**

1. I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
2. I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
4. I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'articolo 8.

*Articolo 8***Certificato di competenza**

1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.
2. Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome del maestro di sci;
 - b) i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso;
 - c) lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell'articolo 7, se del caso;
 - d) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato;
 - e) la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci.



3. Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno:
- il nome del maestro di sci;
 - l'anno di rilascio del certificato di competenza;
 - lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato.
4. Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.

Articolo 9

Procedura di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 10

Formazione ed esperienza di lunga durata

I maestri di sci in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I e in grado di dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica di maestro di sci e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci sono riconosciuti in Austria al livello di «Diplomschilehrer».

Articolo 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).




ALLEGATO I

Qualifiche


Le qualifiche elencate nel presente allegato sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze:

- a) la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista;
- b) la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili;
- c) la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti d'insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto;
- d) la capacità di ideare un programma d'insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee;
- e) la capacità di creare una situazione formativa;
- f) la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino;
- g) la capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino;
- h) la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino;
- i) la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio.

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Austria	Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg	— Bundessportakademie Innsbruck — Landesschilehrerverbände
Belgio	— BE-fr: Moniteur sportif entraîneur — BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar	— Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS) — Sport Vlaanderen
Bulgaria	Ски учител клас С	Българско ски училище
Croazia	Učitelj skijanja	— Skijaško Učilište — Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)
Repubblica ceca	Instruktor lyžování APUL A	Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)
Danimarca	Euro Ski Pro	Den Danske Skiskole
Finlandia	Level 3 – hiihdonopettaja	— Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry) — Vuokatti Sports Institute
Francia	— Diplôme d'Etat de ski — moniteur national de ski alpin	Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)
Germania	Staatlich geprüfter Skilehrer	— Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden



Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Grecia	Ski instructor Downhill A	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ungheria	Síoktató ****	Síktatók Magyarországi Szövetsége
Irlanda	Alpine Ski Teacher – Level 4	Irish Association of Snowsports instructors (IASI)
Italia	Maestro di Sci	— Collegio Nazionale dei Maestri di Sci — Federazione Italiana Sport Invernali — Collegi Regionali e Provinciali
Lettonia	Profesionāls slēpošanas instruktors	Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)
Lituania	A kategorijos instruktorių pažymėjimai	National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool
Paesi Bassi	Ski-instructeur niveau 4	Nederlandse Ski Vereniging
Polonia	Instruktor Zawodowy – PZN	Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)
Portogallo	Treinadores de esqui alpino de grau 2	— Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) — Instituto Português do Desporto e Juventude
Romania	Monitor de schi I	Federația română de schi biatlon
Slovacchia	Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa	— Per qualifiche rilasciate dal 1° gennaio 2016: Università Comenius di Bratislava (Facoltà di educazione fisica e sport); Università di Prešov (Facoltà di sport); Università Matej Bel di Banská Bystrica (Facoltà di filosofia); Università Costantino il Filosofo di Nitra (Facoltà di scienze della formazione) e Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) — Per qualifiche rilasciate prima del 31 dicembre 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) as part of «Tatranská, akciová spoločnosť» or Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)
Slovenia	Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko	Smučarska zveza Slovenije
Spagna	Técnico deportivo de esquí alpino	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Svezia	Svenska skidlärarexamen	Det svenska skidrådet
Regno Unito	Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma	BASI – British Association of Snowsport Instructors



ALLEGATO II

Organizzazione della prova di formazione comune («PFC»)

1. PARTE I - PROVA ATTESTANTE L'ABILITÀ TECNICA («PROVA TECNICA»)

1.1. **Principi generali**1.1.1. *Norme applicabili*

La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica.

1.1.2. *Candidati ammissibili*

Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare alla prova tecnica i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

1.1.3. *Manche*

La prova tecnica è composta di due *manche*. L'ordine di partenza per la prima *manche* è estratto a sorte, mentre l'ordine di partenza per la seconda *manche* è invertito rispetto a quello della prima *manche*. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima *manche* non partecipano alla seconda. I candidati che non superano la prova tecnica durante la prima *manche* possono partecipare alla seconda.

1.1.4. *Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica.


Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

1.1.5. *Procedura di revisione*

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

1.1.6. *Documentazione dei risultati*

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.



1.2. La pista

1.2.1. Criteri generali per la pista

La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date della prova tecnica alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l'11 % e il 15 % del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12 % e il 13 % al fine di valutare l'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l'abilità di scivolamento.

I criteri menzionati in questa sezione e nella sezione 1.2.2 possono regolarmente condurre a tempi non compensati per gli apripista, all'inizio della prova tecnica, compresi tra 45 e 60 secondi.

La prova tecnica consente di tracciare la pista senza porte esterne, ad eccezione della prima e dell'ultima porta e delle figure.

1.2.2. Profili delle discese

I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni:

- a) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26 % e il 43 %;
- b) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45 % e il 52 %;
- c) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25 % e il 26 %.

1.2.3. Omologazione della pista

La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista.

1.3. Apripista

1.3.1. Requisiti per gli apripista partecipanti alla prova tecnica

Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista.

Gli apripista sono cittadini di un qualsiasi Stato membro. Essi devono aver superato l'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso.

1.3.2. Test di calibrazione per gli apripista

Gli apripista per la prova tecnica sono soggetti a un test di calibrazione. L'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due *manche* durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente.

Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano il test di calibrazione possono avanzare proposte per la composizione della commissione per i test di calibrazione. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.



Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date del test di calibrazione con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti.

I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.

1.3.3. *Il coefficiente di correzione per gli apripista*

I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito.

Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell'elenco degli apripista dell'anno precedente.

Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:

coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione/tempo di percorrenza degli apripista.

1.4. **Superamento della prova tecnica**

1.4.1. *Calcolo del tempo di riferimento per la prova tecnica*

Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all'arrivo delle loro *manche*:

- si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della *manche*;
- si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell'ultimo candidato della *manche*;
- il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b).

Ciascun apripista è autorizzato a effettuare una nuova partenza se non ha potuto completare normalmente la *manche*.

Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova tecnica.

1.4.2. *Tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova*

Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica:

- i candidati uomini che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19 %.
- le candidate donne che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25 %.

Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue:


- tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19;
- tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25.

2. PARTE II - PROVA ATTESTANTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA («PROVA DI SICUREZZA»)

2.1. **Principi generali**

2.1.1. *Obiettivo della prova di sicurezza*

La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico.



2.1.2. *Candidati ammissibili*

I cittadini dell'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare ad una prova di sicurezza i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

2.1.3. *Autorità competente*

La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

2.1.4. *Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

2.1.5. *Procedura di revisione*

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.1.6. *Documentazione dei risultati*

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

2.2. **Struttura della prova**

La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico.

In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l'intera prova.

Di seguito sono illustrati i singoli moduli.



2.2.1. L'esame teorico

Modulo: «Inviare una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga.»

L'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.

2.2.2. L'esame pratico

L'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova.

I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente.

2.2.2.1. Moduli sulla gestione del gruppo

Modulo 1: «Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione.»

Modulo 2: «Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo.»

Modulo 3: Un'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità:

a) Interpretazione e comprensione della meteorologia


1. Il bollettino meteorologico alpino indica una situazione del tipo «*Stau a nord*» vale a dire forti precipitazioni da nord (*alta pressione a ovest e bassa pressione verso est*). Come si viene a creare questa situazione? Dove sono previste precipitazioni e approssimativamente di quale entità? In quali termini tale situazione può influire sulle valanghe?
2. Il bollettino meteorologico evidenzia l'arrivo probabile di forti venti di Foehn sul versante nord delle montagne alte. Quale sarà, in quest'eventualità, il tempo nelle zone nord e sud del massiccio montano e quale sarà la probabile incidenza sulle valanghe?
3. Valutate la situazione meteorologica in loco. Quali fattori incidono sull'evoluzione del tempo e come si evolverà quest'ultimo, secondo voi, nel corso dei prossimi giorni?

b) Comprensione dei pericoli in alta montagna

1. Quali fattori favoriscono l'insorgenza di ipotermia e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive dell'ipotermia e come bisogna agire quando si presenta? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
2. Quali fattori possono portare al congelamento e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive del congelamento e come bisogna agire in caso di congelamento localizzato? Quali fattori ne favoriscono lo sviluppo ulteriore? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
3. State percorrendo in discesa una pista lunga. La visibilità si riduce sempre di più a causa della nebbia. Come vi orientate senza l'ausilio di un GPS e che tipo di gestione del gruppo adottate?

c) Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso


1. Analizzate la stabilità dell'attuale manto nevoso.
2. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con scarse nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono comportare un'instabilità del manto nevoso.
3. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con abbondanti nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono provocare un'instabilità del manto nevoso.



2.2.2.2. Modulo di ricerca e salvataggio di persone sepolte da una valanga

Il modulo consiste nell'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questa modulo di prova. Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti.

19CE1440



DECISIONE (PESC) 2019/908 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 29 maggio 2019****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 ⁽²⁾ che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.
- (3) Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 ⁽³⁾ relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017.
- (4) Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1012 ⁽⁴⁾, che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.
- (5) Il 5 giugno 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/869 ⁽⁵⁾, che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019.
- (6) Il 10 maggio 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


⁽¹⁾ GUL 42 del 16.2.2008, pag. 92.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2018/869 del comitato politico e di sicurezza, del 5 giugno 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 24).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

19CE1441



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/909 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) per il periodo 2017-2019 è stato adottato con la decisione di esecuzione 2016/1251 della Commissione ⁽³⁾ e scadrà il 31 dicembre 2019.
- (2) Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (3) Al fine di preparare la revisione dell'EU MAP dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nel quadro del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che saranno ultimate solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo EU MAP che tiene conto dei risultati di queste consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.
- (4) Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative all'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati, contenute nell'attuale EU MAP, in base al regolamento (UE) 2017/1004.
- (5) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, la presente decisione stabilisce pertanto l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sono stabilite dalla decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GUL 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, l'allegato della presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulla base delle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare riguardanti le parti del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

Vengono realizzate almeno tutte le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella del presente allegato (che sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251), a meno che il loro riesame non porti alla conclusione che una data campagna non è più idonea ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne di ricerca al suddetto elenco sulla base degli stessi criteri di riesame scientifico.

Nell'ambito dei piani di lavoro di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all'interno della stessa regione marina.

Nei piani di lavoro nazionali gli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

Il presente capo sostituisce il capo IV della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

CAPO II

Soglie

- (1) Il presente capo si applica alle attività di pesca dell'Unione e sostituisce le disposizioni del capo V della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.
- (2) I dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico o una data specie:
 - a) la quota di uno Stato membro sul totale ammissibile di catture (TAC) corrispondente rappresenta meno del 10 % del totale dell'Unione o se,
 - b) in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock o una specie rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali dell'UE negli ultimi 3 anni, o se
 - c) il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per una specie è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.


Se la somma dei contingenti di vari Stati membri, la cui quota di un TAC è inferiore al 10 %, supera il 25 % della quota del TAC per un determinato stock, la soglia del 10 % di cui alla lettera a) non si applica e gli Stati membri provvedono alla ripartizione dei compiti a livello regionale per garantire che lo stock sia oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.

Non si applica alcuna soglia ai grandi pelagici e alle specie anadrome e catadrome.

- (3) Fatte salve disposizioni più specifiche connesse a obblighi internazionali nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico sfruttato a livello internazionale diverso dagli stock di grandi pelagici o di specie altamente migratorie, la quota dell'Unione è inferiore al 10 %.
- (4) Entro due anni dalla data in cui prende effetto la presente decisione gli Stati membri trasmettono stime delle catture basate su campagne di ricerca realizzate nelle attività di pesca ricreativa, comprese quelle svolte nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati, o ricavate da altri studi pilota. Tali campagne di ricerca consentono di valutare la quota delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rispetto alle catture commerciali di tutte le specie in una regione marina per la quale devono essere trasmesse stime delle catture della pesca ricreativa nell'ambito del presente programma pluriennale dell'Unione. La concezione e la portata delle campagne di ricerca nazionali sulla pesca ricreativa, comprese eventuali soglie per la raccolta dei dati, sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

Nessuna soglia è applicabile alle catture della pesca ricreativa di stock ittici oggetto di piani di ricostituzione o di piani di gestione pluriennali, come nel caso dei grandi pelagici e delle specie altamente migratorie.

- (5) Se la produzione totale di uno Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati economici e sociali per il settore dell'acquacoltura. Per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno Stato membro, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati per il settore dell'acquacoltura. Inoltre, gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore al 2,5 %



della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, possono definire una metodologia semplificata (ad esempio studi pilota) al fine di estrapolare i dati richiesti per le specie che rappresentano oltre il 10 % della produzione acquicola degli Stati membri, in volume e in valore.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(6) Se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati ambientali per il settore dell'acquacoltura.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.


(7) La partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro alle campagne di ricerca in mare di cui all'elenco delle campagne in mare del presente allegato non è obbligatoria se la sua quota di un TAC dell'Unione per la specie oggetto della ricerca è inferiore al 3 %. In assenza di TAC, la partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro a campagne di ricerca in mare non è obbligatoria se la sua quota sugli sbarchi totali dell'Unione per un dato stock o una data specie nei 3 anni precedenti è al di sotto della soglia del 3 %. Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.

(8) Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli Stati membri possono concordare soglie alternative all'interno della stessa regione marina.

Elenco delle campagne di ricerca in mare ⁽¹⁾

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Mar Baltico				
Baltic International Trawl Survey	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb-d	1° e 4° trimestre	Merluzzo bianco e altre specie demersali
Baltic International Acoustic Survey (Autumn)	BIAS	IIIa, IIIb-d	Settembre-ottobre	Aringa e spratto
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	IIIId	3° trimestre	Aringa
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	IIIId	Maggio	Spratto e aringa
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS	IIIId	Marzo-giugno	Aringa
Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM I e II)				
International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1° e 3° trimestre	Eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, aringa, spratto, merlano, sgombro, busbana norvegese
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	IVb, IVc, VIId	3° trimestre	Passera di mare, sogliola
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Coste del Mare del Nord	3° e 4° trimestre	Passera di mare, sogliola, gamberetto grigio
Sole NET Survey	SNS	IVb, IVc	3° trimestre	Sogliola, passera di mare
North Sea Sandeels Survey	NSSS	IVa, IVb	4° trimestre	Cicerelli
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	IIa	Maggio	Aringa, melù


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).



Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters	REDNOR	II	Agosto-settembre	Sebaste
Mackerel egg Survey (Triennial)	NSMEGS	IV	Maggio-luglio	Deposizione di uova di sgombro
Herring Larvae survey	IHLS	IV, VIII	1° e 3° trimestre	Larve di aringa e di spratto
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	IIIa, IV, VIa	Giugno-luglio	Aringa, spratto
Nephrops TVsurvey (FU 3&4)	NTV3&4	IIIa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 6)	NTV6	IVb	Settembre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 7)	NTV7	IVa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 8)	NTV8	IVb	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 9)	NTV9	IVa	2° o 3° trimestre	Scampo

Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)	REDTAS	Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3	Giugno-luglio	Sebaste
Flemish Cap Groundfish survey	FCGS	3M	Luglio	Specie demersali
Greenland Groundfish survey	GGs	XIV, NAFO SA1	Ottobre-novembre	Merluzzo bianco, sebaste e altre specie demersali
3LNO Groundfish survey	PLATUXA	NAFO 3LNO	2° e 3° trimestre	Specie demersali
Western IBTS 4th quarter (including Porcupine survey)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4° trimestre	Specie demersali
Scottish Western IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	Marzo	Gadidi, aringa, sgombro
ISBCBTS September	ISBCBTS	VIIa, f, g	Settembre	Sogliola, passera di mare
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	Ottobre	Sogliola, passera di mare, rana pescatrice, limanda
Blue whiting survey		VI, VII	1° e 2° trimestre	Melù
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (Triennial)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Gennaio-luglio	Deposizione di uova di sgombro e suro
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey		VIII, IX	Marzo-aprile-maggio	Indici di abbondanza di sardina, acciuga, sgombro e suro




Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Sardine DEPM (Triennial)		VIIIc, IXa	2° e 4° trimestre	SSB della sardina e uso di CUFES
Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey		VIa, VIIa-g	Luglio, settembre, novembre, marzo, gennaio	Aringa, spratto
Biomass of Anchovy	BIOMAN	VIII	Maggio	SSB dell'acciuga (DEP)
Nephrops UWTV survey (offshore)	UWTV (FU 11-13)	VIa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops UWTV Irish Sea	UWTV (FU 15)	VIIa	Agosto	Scampo
Nephrops UWTV survey Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIIb	Giugno	Scampo
Nephrops UWTV survey Celtic Sea	UWTV (FU 20-22)	VIIg,h,j	Luglio	Scampo
Nephrops Survey Offshore Portugal NepS	UWTV (FU 28-29)	IXa	Giugno	Scampo

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22	Primavera-estate (2° e 3° trimestre)	Piccoli pelagici
Bottom trawl survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3° e 4° trimestre)	Rombo chiodato
Pelagic trawl survey in Black Sea,	PTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3° e 4° trimestre)	Spratto e merlano
International bottom trawl survey in the Mediterranean ()	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25	Primavera-estate (2° e 3° trimestre)	Specie demersali

(⁴) L'elenco delle campagne di ricerca in mare sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

19CE1442



DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/910 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾ (il programma pluriennale dell'Unione) per il periodo 2017-2019, adottato con decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione ⁽⁴⁾, giungerà a scadenza il 31 dicembre 2019.
- (2) Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (3) Al fine di preparare la revisione dell'attuale programma pluriennale dell'Unione dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nell'ambito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che si concluderanno solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo programma pluriennale dell'Unione elaborato tenendo conto dei risultati di tali consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.
- (4) Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative alla raccolta e alla gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici, contenute nell'attuale programma pluriennale dell'Unione, sulla base del regolamento (UE) 2017/1004.
- (5) La presente decisione stabilisce pertanto, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, modalità dettagliate per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. L'elenco delle campagne di ricerca in mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (6) Ai fini della certezza del diritto, la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura abroga la decisione (UE) 2016/1251 con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020,

⁽¹⁾ GUL 157 del 20.6.2017, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ GUL 207 dell'1.8.2016, pag. 113.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GUL 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, che contiene l'elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004, figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

CAPO I ⁽¹⁾

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1004, al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾, al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) **navi in attività:** navi che hanno effettuato operazioni di pesca (uno o più giorni) nel corso di un anno civile. Una nave che non abbia effettuato operazioni di pesca nel corso di un anno è considerata «inattiva»;
- (2) **specie anadrome:** risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque dolci e prosegue con la migrazione in acque salate, il ritorno e infine la riproduzione in acque dolci;
- (3) **specie catadrome:** risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque salate e prosegue con la migrazione in acque dolci, il ritorno e infine la riproduzione in acque salate;
- (4) **frazione di cattura:** una parte delle catture totali, ad esempio la parte delle catture sbarcate al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte sbarcata al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte rigettata in mare al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, i rigetti «de minimis» o i rigetti;
- (5) **giorni in mare:** qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno di una zona ed è fuori dal porto;
- (6) **giorni di pesca:** giorni di calendario in mare in cui è effettuata un'operazione di pesca, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri. Una bordata di pesca può concorrere sia alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi passivi che alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi attivi nel corso di tale bordata;
- (7) **luogo di pesca:** (gruppo di) unità geografiche in cui è praticata la pesca. Tali unità sono concordate a livello di regione marina sulla base di zone esistenti definite da organizzazioni regionali di gestione della pesca o da organismi scientifici;
- (8) **segmento di flotta:** gruppo di navi appartenenti alla stessa classe di lunghezza (LFT - lunghezza fuori tutto) e prevalentemente operanti con un medesimo attrezzo da pesca nel corso dell'anno;
- (9) **mestiere:** gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) simili ⁽⁴⁾, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento simili;
- (10) **campagne di ricerca in mare:** le uscite effettuate su una nave da ricerca o un'imbarcazione adibita alla ricerca scientifica per il monitoraggio degli stock e degli ecosistemi, a tale fine designata dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma di lavoro nazionale istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO II ⁽⁵⁾

Metodi di raccolta dei dati

I metodi di raccolta e la qualità dei dati sono idonei agli scopi previsti indicati all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono basati sulle migliori pratiche e sulle pertinenti metodologie raccomandate dagli organismi scientifici competenti. A tal fine, i metodi e il risultato della loro applicazione sono esaminati a intervalli regolari da organismi scientifici indipendenti, al fine di verificarne l'adeguatezza per la gestione della politica comune della pesca.

⁽¹⁾ Il presente capo sostituisce il capo I della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Come specificato nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011.

⁽⁵⁾ Il presente capo sostituisce il capo II della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.



CAPO III ⁽⁶⁾

Requisiti in materia di dati

1. Set di dati

- 1.1. Nell'ambito dei piani di lavoro elaborati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono i dati che devono essere raccolti tra i seguenti set di dati specificati ai punti da 2 a 7 del presente capo:
- a) dati biologici, per frazione di cattura, relativi agli stock prelevati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione;
 - b) dati per valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione;
 - c) dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - d) dati economici e sociali relativi al settore della pesca ⁽⁷⁾;
 - e) dati economici, sociali e ambientali relativi al settore dell'acquacoltura.
- 1.2. I dati che devono essere raccolti sono stabiliti in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1004, tenuto conto delle soglie di cui al capo II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
- 1.3. Devono essere raccolti dati che consentano di effettuare stime attendibili per il tipo di pesca, i periodi e le zone in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali concordate a livello di regione marina. La frequenza di raccolta dei dati deve essere coordinata a livello di regione marina, salvo indicazione contraria del presente allegato e delle tabelle corrispondenti.


2. Dati biologici sugli stock catturati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) I quantitativi catturati per specie e i dati biologici ricavati da singoli esemplari per la stima dei seguenti parametri:
 - i) per le attività di pesca commerciale, volume e frequenza di lunghezza di tutte le frazioni di cattura (compresi i rigetti e le catture indesiderate) per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, comunicati al livello di aggregazione 6 come indicato nella tabella 2. La risoluzione temporale è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - ii) per le attività di pesca commerciale, peso medio e distribuzione per età delle catture degli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - iii) per le attività di pesca commerciale, dati su rapporto dei sessi, maturità e fecondità delle catture per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, con la frequenza necessaria ai fini dei pareri scientifici. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - iv) per le attività di pesca ricreativa, volume annuo (numero e peso o lunghezza) delle catture e dei rigetti per le specie elencate nella tabella 3 e/o le specie identificate a livello di regione marina, nella misura necessaria per la gestione della pesca. Le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda l'età o altri dati biologici specificati ai punti da i) a iii) sono valutate per la pesca ricreativa a livello di regione marina.

⁽⁶⁾ Il presente capo sostituisce il capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽⁷⁾ I dati relativi all'industria di trasformazione possono essere raccolti su base volontaria. In questo caso possono essere utilizzate la segmentazione e le variabili di cui alla tabella 11.



b) Oltre ai dati di cui alla lettera a), i dati seguenti relativi alle specie anadrome e catadrome elencate nella tabella 1E catturate nell'ambito di attività di pesca commerciale nella parte del loro ciclo di vita che si svolge in acqua dolce, a prescindere dal modo in cui vengono praticate tali attività:

- i) variabili relative agli stock (per singoli esemplari, età, lunghezza, peso, sesso, maturità e fecondità, per fase del ciclo vitale, ulteriormente specificate in base alla specie e alla regione) e
- ii) quantitativi annui catturati per classe di età o fase del ciclo vitale.

c) Inoltre:

per l'anguilla, informazioni (dati, stime, tendenze relative ecc.) raccolte annualmente almeno in un bacino fluviale per unità di gestione dell'anguilla concernenti:

- i) l'abbondanza delle reclute,
- ii) l'abbondanza della biomassa (anguilla gialla) e
- iii) il numero o il peso e il rapporto dei sessi delle argentine migranti e,

per tutti i salmoni selvatici: informazioni raccolte annualmente, salvo se diversamente concordato a livello regionale, sull'abbondanza di giovani salmoni («smolt» e «parr») e sul numero di individui che risalgono i fiumi.

La designazione dei fiumi da monitorare in relazione all'anguilla e al salmone è definita a livello regionale. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili è coordinata a livello regionale in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

3. **Dati per la valutazione dell'impatto delle attività di pesca dell'Unione sugli ecosistemi marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione**

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a) Per tutti i tipi di pesca, le catture accessorie accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci protetti in virtù della legislazione dell'Unione e degli accordi internazionali, comprese le specie elencate nella tabella 1D, o l'eventuale assenza di catture, registrate nel corso di missioni di osservazione sui pescherecci o dai pescatori stessi nei giornali di pesca.

Se i dati sulle catture accessorie accidentali raccolti nel corso di missioni di osservazione non sono ritenuti sufficienti per le esigenze degli utilizzatori finali, gli Stati membri fanno ricorso ad altre metodologie. La selezione di tali metodologie è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

b) I dati necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione.


Le variabili utilizzate per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini sono quelle registrate a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati sono disaggregati al livello 3 (*) dell'attività di pesca, salvo qualora sia necessario un livello di aggregazione inferiore a livello regionale, in particolare nel caso di zone marine protette.

Se i dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. I dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro al livello di aggregazione adeguato.

c) I dati necessari per stimare il livello di pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in particolare gli effetti su specie non commerciali, i rapporti predatore-preda e la mortalità naturale delle specie ittiche in ogni regione marina.

Questi dati sono dapprima valutati nell'ambito di studi pilota. Sulla base dei risultati degli studi pilota, gli Stati membri stabiliscono quali dati specifici saranno raccolti per ciascuna regione marina; tale raccolta è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

(*) Cfr. la tabella 2.



4. Dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione ⁽⁹⁾ nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009

I dati necessari per valutare l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione comprendono le variabili indicate nella tabella 4. I dati registrati, dichiarati e trasmessi a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro sotto forma di dati primari. Se tali dati non devono essere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 o se i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. Tali metodi devono consentire di stimare le variabili elencate nella tabella 4 al più basso livello geografico pertinente per segmento di flotta (tabella 5a) e al livello 6 per il mestiere (tabella 2).

5. Dati economici e sociali sulla pesca per la valutazione dei risultati economici e sociali del settore della pesca dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) Le variabili economiche indicate nella tabella 5 A in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 5B e alle super-regioni definite nella tabella 5C.

La popolazione comprende tutte le navi in attività e le navi inattive immatricolate nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽¹⁰⁾ al 31 dicembre dell'anno di riferimento e le navi che non figurano nel registro in quella data ma che hanno praticato attività di pesca per almeno un giorno nell'anno di riferimento.

Per le navi inattive sono raccolti unicamente i dati relativi al valore del capitale e ai costi di capitale.

Se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche, per garantire la riservatezza statistica è possibile applicare un raggruppamento per comunicare le variabili economiche. Il raggruppamento può essere utilizzato anche se necessario per elaborare un piano di campionamento statisticamente valido. Tale sistema di raggruppamento è coerente nel tempo.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

- b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

6. Dati economici, sociali e ambientali riguardanti l'acquacoltura marina e, a titolo facoltativo, l'acquacoltura di acqua dolce, per la valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali del settore acquicolo dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) Le variabili economiche indicate nella tabella 7 in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 9.


La popolazione comprende tutte le imprese la cui attività primaria è definita in base ai codici 03.21 e 03.22 della classificazione delle attività economiche NACE ⁽¹¹⁾ e che operano a scopo di lucro.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

⁽⁹⁾ Compresi i requisiti specifici per le ORGP precisati nel regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).



b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

c) I dati ambientali relativi all'acquacoltura indicati nella tabella 8 per consentire la valutazione di alcuni aspetti dei risultati ambientali.

I dati ambientali possono essere raccolti sulla base di studi pilota ed estrapolati per ottenere i totali corrispondenti al volume totale della produzione ittica dello Stato membro.


I dati ambientali sono raccolti ogni due anni.

DATI BIOLOGICI


Tabella 1 A ⁽¹⁾

Stock nelle acque dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Artico orientale, Mare di Norvegia e Mare di Barents		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	I, II
Aringa atlantico-scandinava	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, II
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	I, II
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-II
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	I, II
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	I, II
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II
Salmone	<i>Salmo salar</i>	I, II
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i> .	I, II
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	I, II
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa
Skagerrak e Kattegat		
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IIIa
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIa/22-24, IIIa
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	IIIa




Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IIIa
Capone coccio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	IIIa
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaN
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaS
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IIIa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIIa
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IIIa
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IIIa
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IIIa
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IIIa
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IIIa
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IIIa
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IIIa
Mar Baltico —		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	22-32
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/Golfo di Riga
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	22-32
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	22-24/25-32
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	22-32
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId




Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	22-32
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	22-32
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	22-32
Salmone	<i>Salmo salar</i>	22-31/32
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	22-32
Sandra	<i>Sander lucioperca</i>	III d
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	22-32
Sogliola	<i>Solea solea</i>	22
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	22-32

Mare del Nord e Manica orientale


Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IV
Bavose lupe	<i>Anarhichas</i> spp.	IV
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VII d
Argentine	<i>Argentina</i> spp.	IV
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	IV
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IV, VII d
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	IV, VII d
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VII d
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IV, VII d
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VII d
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VII d
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VII d
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VII d
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV
Granatiere berglax	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV




Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IV, VIIId
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	IV
Molva	<i>Molva molva</i>	IV
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le unità funzionali
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IVa est/IVa/IV
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	VIIId
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	IV
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	IV
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IV
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IV, VIIId
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IV, VIIId
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIId
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIIId
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IV, VIIId
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	IV
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	IV, VIIId



Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIII
Atlantico nord-orientale e Manica occidentale		
Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>	VI, XII
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	VIa
Pesce tamburo	<i>Capros aper</i>	V, VI, VII
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	IV, VI, VII
Canestrello	<i>Aequipecten opercularis</i>	VII
Grancevola	<i>Maja squinado</i>	V, VI, VII
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone
Pesci sciabola	<i>Aphanopus</i> spp.	Tutte le zone
Argentine	<i>Argentina</i> spp.	Tutte le zone
Bocca d'oro	<i>Argyrosomus regius</i>	Tutte le zone
Capone coccio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	Tutte le zone
Berici	<i>Beryx</i> spp.	Tutte le zone, eccetto X e IXa
Berici	<i>Beryx</i> spp.	IXa e X
Granchio di mare	<i>Cancer pagurus</i>	Tutte le zone
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Grongo	<i>Conger conger</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Grongo	<i>Conger conger</i>	X
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Tutte le zone
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutte le zone
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	VII, VIII
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	V, VI, VII, IX, X, XII
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone, eccetto la IX
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX
Sogliola cuneata	<i>Dicologlossa cuneata</i>	VIIIc, IX
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (solo Cadice)
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII



Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ^(?) , IBSFC ^(?) o FAO ^(*) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>	VI, VII, VIII
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	VIIId,e
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le zone
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Tutte le zone
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le zone
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	IXa
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	VIIe/VIIa,f-h
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Sogliola cuneata	<i>Microchirus variegatus</i>	Tutte le zone
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	Tutte le zone
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Molva occhiona	<i>Molva macrophthalma</i>	X
Molva	<i>Molva molva</i>	Tutte le zone
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone




Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	VI, VII, VIII, IX
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VI
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VII
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionali VIII, IX
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IXa, X
Gamberetti rosa	<i>Pandalus</i> spp.	Tutte le zone
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	Tutte le zone
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	Tutte le zone
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Tutte le zone, eccetto IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	X
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Tutte le zone
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le zone
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa
Sgombro	<i>Scomber colias</i>	VIII, IX, X
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Tutte le zone
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	Sottozona CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).




Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIe
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIIab
Sparidi	<i>Sparidae</i>	Tutte le zone
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Sugarello pittato	<i>Trachurus picturatus</i>	VIII, IX, X
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa
Busbane	<i>Trisopterus</i> spp.	Tutte le zone
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Tutte le zone
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso mediterraneo	<i>Aristeus antennatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Boga	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Lampuga	<i>Coryphaena equiselis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Moscardino bianco	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Moscardino	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	2.2, 3.1



Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Totani	<i>Illex spp., Todarodes spp.</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Pesci vela	<i>Istiophoridae</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Nero GSA 29
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1
Muggini	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Mar Nero GSA 29
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Pagelli	<i>Pagellus erythrinus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Mazzancolla	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Mar Nero GSA 29
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sgombro	<i>Scomber spp.</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1
Orata	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Zerro	<i>Spicara smaris</i>	2.1, 3.1, 3.2
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Mar Nero GSA 29
Pannocchia	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Mar Nero GSA 29
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo



Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽¹⁾ , IBSFC ⁽²⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1
Vongola	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2
Rossetto	<i>Aphia minuta</i>	GSA 9,10,16 e 19
Latterini	<i>Atherina spp</i>	GSA 9,10,16 e 19
Merluzzo capellano	<i>Trisopterus minutus</i>	Tutte le regioni
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	Tutte le regioni

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 1 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽²⁾ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

⁽³⁾ Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

⁽⁴⁾ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.


⁽⁵⁾ Da comunicare a livello di specie.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1B ⁽¹⁾

Stock di regioni ultraperiferiche dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Guyana francese	
Lutiano rosso	<i>Lutjanus purpureus</i>
Gamberi	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>
Ombrina	<i>Cynoscion acoupa</i>
Ombrina dentata	<i>Cynoscion steindachneri</i>
Ombrina	<i>Cynoscion virescens</i>
Pescigatto di mare	<i>Ariidae</i>
Pesce foglia	<i>Lobotes surinamensis</i>
Grugnolo luteo	<i>Genyatremus luteus</i>
Pseudospigole	<i>Centropomus spp.</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Muggini	<i>Mugil spp.</i>
Guadalupa e Martinica	
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Emulidi	<i>Haemulidae</i>



Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Pesce scorpione	<i>Pterois volitans</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Marlin azzurro	<i>Makaira nigricans</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Isola della Riunione e Mayotte	
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Altri pesci vela	<i>Istiophoridae</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Suro occhione	<i>Selar crumenophthalmus</i>
Azzorre, Madera e Isole Canarie	
Sgombro	<i>Scomber colias</i>
Alaccia	<i>Sardinella maderensis</i>
Suro	<i>Trachurus spp.</i>
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Scaro	<i>Sparisoma cretense</i>
Patelle	<i>Patellidae</i>


(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 1B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1C (¹)**Stock in regioni marine regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)**

IATTC (Commissione interamericana per i tonnid tropicali)


SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Pacifico orientale	Alta	



SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus orientalis</i>	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Pacifico orientale	Alta	

ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)


SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus thynnus</i>	Tonno rosso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Istiophorus albicans</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	




SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Tetrapturus albidus</i>	Marlin bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Sarda sarda</i>	Palamita	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Euthynnus alleteratus</i>	Tonnetto	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Thunnus atlanticus</i>	Tonno pinna nera	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Orcynopsis unicolor</i>	Palamita bianca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus regalis</i>	Maccarello reale atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Maccarello reale	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus tritor</i>	Maccarello reale di Guinea	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	

NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Stock definiti dalla ORGP	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 2 J 3KL	Bassa	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3M	Alta	




SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3NO	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3Ps	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO SA1	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 3NO	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 2J3KL	Bassa	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3M	Alta	
<i>Limanda ferruginea</i>	Limanda	NAFO 3LNO	MEDIA	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere di roccia	NAFO SA0 + 1	Bassa	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere berglax	NAFO SA2 + 3	Alta	
<i>Pandalus borealis</i>	Gamberello boreale	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Pandalus borealis</i>	Gamberello boreale	NAFO 3M	Alta	
<i>Amblyraja radiata</i>	Razza stellata	NAFO 3LNOPs	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO 3KLMNO	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO SA1	Alta	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico	NAFO SA1	Bassa	
<i>Sebastes mentella</i>	Sebaste	NAFO SA1	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3LN	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3M	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3O	Alta	
<i>Urophycis tenuis</i>	Musdea americana	NAFO 3NO	Alta	
<i>Mallotus villosus</i>	Capelin	NAFO 3NO	Alta	
<i>Beryx sp.</i>	Berici	NAFO 6G	Alta	
<i>Illex illecebrosus</i>	Totano	NAFO Sottozona 3 + 4	Bassa	
<i>Salmo salar</i>	Salmone	NAFO S1+ sottozona CIEM XIV, NEAF, NASCO	Alta	



Zona marina FAO 34 - Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Brachydeuterus</i> spp.	Burri	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Caranx</i> spp.	Carangi	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Cynoglossus</i> spp.	Cinoglossidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Decapterus</i> spp.	Sugarotti	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex canariensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex congoensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex macropthalmus</i>	Dentice occhione	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex maroccanus</i>	Dentice marocchino	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex</i> spp.	Dentici	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Acciuga	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Epinephelus aeneus</i>	Cernia bianca	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Alaccia larga	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Mazzancolla rosa	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Galeoides decadactylus</i>	Capitano minore	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Loligo vulgaris</i>	Calamaro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius polli</i>	Nasello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius senegalensis</i>	Merluzzo senegalese	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius</i> spp.	Altri naselli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	




SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Octopus vulgaris</i>	Polpo di scoglio	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Pagellus acarne</i>	Pagello mafrone	34.1.1.	Alta	
<i>Pagellus bellottii</i>	Pagello rosso	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	34.1.1.	MEDIA	
<i>Pagellus</i> spp.	Pagelli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pagro azzurro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero rosa mediterraneo	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pomadasys incisus</i>	Grugnolo	34.1.1.	MEDIA	
<i>Pomadasys</i> spp.	Burri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pseudotolithus</i> spp.	Ombrine	34.1.1.	Alta	
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardina	34.1.1., 34.1.3.	Alta	
<i>Sardinella aurita</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sardinella maderensis</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Scomber japonicus</i>	Sgombro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Scomber</i> spp.	Altri sgombri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia hierredda</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia officinalis</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia</i> spp.	Seppie	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Sparidae</i>	Sparidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sparus</i> spp.	Sparidi	34.1.1.	Alta	
<i>Trachurus trachurus</i>	Sugarello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Trachurus trecae</i>	Suro cunene	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Umbrina canariensis</i>	Ombrina delle Canarie	34.3.3-6.	MEDIA	



SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale)


SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Austromerluzzo	Atlantico sud-orientale	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Beryx</i> spp.	Berici	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Chaceon</i> spp.	Granchi rossi	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Pseudopentaceros richardsoni</i>	Pentacero australe	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Helicolenus</i> spp.	Scorfani di fondale	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Trachurus</i> spp.	Suro	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Scomber</i> spp.	Sgombro	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Jasus tristani</i>	Aragosta	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Lepidotus caudatus</i>	Pesce sciabola	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Schedophilus ovalis</i>	Centrolofo viola	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Schedophilus velaini</i>	Centrolofo australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Alloctytus verucosus</i>	Oreo	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Neocyttus rhomboidales</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Alloctytus guineensis</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Pseudocyttu smaculatus</i>		Atlantico sud-orientale		



SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Emmelichthys nitidus</i>	Zerro australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Ruvetto	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Promethichthys prometheus</i>	Tirsite chiaro	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Macrourus spp.</i>	Granatieri	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Epigonus spp</i>	Re di triglie	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Merluccius spp.</i>	Nasello	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Notopogon fernandezianus</i>	Pesce tamburo australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Octopodidae e Loliiginidae</i>	Polpi e calamari	Atlantico sud-orientale	Bassa	

WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus orientalis</i>	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	



SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Cometa	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	Tirsite	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Lampris regius</i>	Pesce re	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Mola mola</i>	Pesce luna	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	Marlin inerme	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Ruvetto	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformis</i>	Squalo seta	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	



SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Alopias vulpinus</i>	Squalo volpe	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	


NB: per la WCPF i pescherecci con palangari sono tenuti a comunicare anche le seguenti informazioni:

- 1) il numero di braccioli tra i galleggianti. Il numero di braccioli tra i galleggianti deve essere comunicato per ogni cala;
- 2) il numero di pesci delle specie seguenti catturati per ogni cala: tonno bianco (*Thunnus alalunga*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*), tonno albacora (*Thunnus albacares*), pesce lancia striato (*Tetrapturus audax*), marlin blu (*Makaira mazara*), marlin nero (*Makaira indica*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca, squalo seta, squalo alalunga, squali mako, squali volpe, smeriglio (a sud di 20° S, fintanto che i dati biologici indicano che questo o un altro limite geografico è appropriato), squali martello (squalo martello alato, smerlato, maggiore e comune), squalo balena e altre specie stabilite dalla Commissione.

Se è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre comunicare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie. Se non è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre stimare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie e comunicare tale stima. Il peso totale o il peso medio è riferito al peso intero e non al peso lavorato.


COPACO (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Panulirus argus</i>	Aragosta dei Caraibi	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Strombus gigas</i>	Strombo gigante	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Selachii, Rajidae</i>	Squali, razze	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Epinephelus guttatus</i>	Cernia caraibica	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus vivanus</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus buccanella</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus campechanus</i>	Lutiano rosso	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Penaeus subtilis</i>	Mazzancolla	ZEE della Guyana francese	Alta	



IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela del Pacifico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Euthynnus affinis</i>	Tonnetto	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Thunnus tonggol</i>	Tonno	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Scomberomorus guttatus</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Scomberomorus commerson</i>	Maccarello reale	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	




SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformes</i>	Squalo seta	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Sphyrna lewini</i>	Squalo martello smerlato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	

Altre ORGP

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Trachurus murphyi</i>	Sugarello cileno	Zona della convenzione SPRFMO	Alta	
<i>Euphausia superba</i>	Krill antartico	Zona della convenzione CCAMLR	Alta	
<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus eleginoides</i> e <i>Dissostichus mawsoni</i>)	Austromerluzzi	Zona della convenzione CCAMLR	Alta	
<i>Champscephalus gunnari</i>	Pesce del ghiaccio	Zona della convenzione CCAMLR	Bassa	
Risorse di pesci, molluschi, crostacei e altre specie stanziali presenti nella zona considerata, a eccezione di: i) specie stanziali soggette alla giurisdizione di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; e ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.		Zona della convenzione SIOFA		

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 1C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.




DATI BIOLOGICI


Tabella 1D (1)

Specie soggette a monitoraggio in virtù di programmi di protezione vigenti nell'Unione o di obblighi internazionali


Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pesci ossei	Teleostei		
Storioni	<i>Acipenser</i> spp.	Mar Mediterraneo e Mar Nero; Mar Baltico; OSPAR II, IV	Allegato II della convenzione di Barcellona (2), allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; OSPAR (3); HELCOM (4)
Alepocefalidi	<i>Alepocephalidae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde (5)
Alepocefalo	<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alepocefalo	<i>Alepocephalus rostratus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alosa	<i>Alosa immaculata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	OSPAR II	OSPAR
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	OSPAR II, III; Mar Baltico	OSPAR; Helcom
Cavalluccio camuso	<i>Hippocampus guttulatus</i> (sinonimo: <i>Hippocampus ramulosus</i>)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Cavalluccio marino	<i>Hippocampus hippocampus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Alosa	<i>Alosa tanaica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci sciabola	<i>Aphanopus intermedius</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberi di fiume	<i>Astacus</i> spp.	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Latterino	<i>Atherina pontica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Aguglia	<i>Belone belone euxini</i> <i>Günther</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Berici	<i>Beryx</i> spp.	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Brotulide atlantico	<i>Cataetx laticeps</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (6) (taglia min. di conservazione)
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago testa nera	<i>Diplodus vulgaris</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Austromerluzzo	<i>Dissostichus mawsoni</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Serranidi	<i>Epinephelus</i> spp.	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Re di triglie nero	<i>Epigonus telescopus</i>	Tutte le regioni	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ghiozzi	<i>Gobiidae</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le regioni; OSPAR I, V	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Mormora	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cefalo dorato	<i>Liza aurata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Cefalo verzelata	<i>Liza saliens</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Licode maggiore	<i>Lycodes esmarkii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatieri (pesci ratti) diversi dal granatiere di roccia e dal granatiere <i>berglax</i>	<i>Macrouridae diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatiere <i>berglax</i>	<i>Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Baltico e Mar Nero	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM
Salmone atlantico	* <i>Salmo salar</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM
Tonno rosso	* <i>Thunnus thynnus</i>	OSPAR V	OSPAR; HELCOM
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Mora	<i>Mora moro</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Muggini	<i>Mugil spp.</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Tirsite musolungo	<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Notacanto spinoso	<i>Notocanthus chemnitzii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Eperlano	<i>Osmerus eperlanus</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico, HELCOM
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Storione ladano	<i>Huso huso</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di acque profonde	<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci castagna	<i>Brama spp.</i>	GSA 1.1, 1.2, 1.3 e Mar Nero GSA 29	Allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (?)
Sgombro	<i>Scomber colias Gmelin</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Ghiozzo cristallino	<i>Crystallogobius linearis</i>	Mar Nero	Piani di gestione nazionali
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Mar Baltico	Helcom
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	Mar Baltico	Helcom
Alosa	<i>Alosa fallax</i>	Mar Baltico	Helcom
Aringa a riproduzione autunnale	<i>Clupea harengus subsp.</i>	Mar Baltico	Helcom
Zope	<i>Abramis ballerus</i>	Mar Baltico	Helcom
Alborella	<i>Alburnus alburnus</i>	Mar Baltico	Helcom
Aspio	<i>Aspius aspius</i>	Mar Baltico	Helcom
Barbo	<i>Barbus barbus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Cekhlon	<i>Pelecus cultratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Vimba	<i>Vimba vimba</i>	Mar Baltico	Helcom




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	Mar Baltico	Helcom
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone lavarello migratore	<i>Coregonus balticus</i> , sinonimo: <i>Coregonus lavaretus</i> , migratore	Mar Baltico	Helcom
Coregone marena	<i>Coregonus maraena</i> , sinonimo: <i>Coregonus lavaretus</i> , stanziale	Mar Baltico	Helcom
Coregone di Pallas	<i>Coregonus pallasii</i>	Mar Baltico	Helcom
Sperlano marino	<i>Osmerus eperlanomarinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	Mar Baltico	Helcom
Spinarello marino	<i>Spinachia spinachia</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago serpente	<i>Entelurus aequoreus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago sottile	<i>Nerophis ophidion</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago lombrico	<i>Nerophis lumbriciformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago cavallino	<i>Syngnathus typhle</i>	Mar Baltico	Helcom
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Mar Baltico	Helcom
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Mar Baltico	Helcom
Molva	<i>Molva molva</i>	Mar Baltico	Helcom
Bavosa	<i>Lumpenus lampretæformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Sebaste	<i>Sebastes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone siberiano	<i>Cottus poecilopus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Taurulus bubalis</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone baltico	<i>Trigloporus quadricornis</i>	Mar Baltico	Helcom
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Mar Baltico	Helcom
Lipara striata	<i>Liparis liparis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce lumaca di Montagu	<i>Liparis montagui</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Mar Baltico	Helcom
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo marvizzo	<i>Labrus bergylta</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo fischietto	<i>Labrus mixtus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo occhionero	<i>Symphodus melops</i>	Mar Baltico	Helcom
Tracina drago	<i>Trachinus draco</i>	Mar Baltico	Helcom
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello del largo	<i>Ammodytes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello minore	<i>Ammodytes tobianus</i>	Mar Baltico	Helcom
Ghiozzetto pittato	<i>Pomatoschistus pictus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tombarello	<i>Auxis rochei</i>	Mar Baltico	Helcom
Tonnetto	<i>Euthynnus alleteratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Palamita bianca	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Mar Baltico	Helcom
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Mar Baltico	Helcom




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Mar Baltico	Helcom
Ricciola di fondale	<i>Centrolophus niger</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesci cartilaginei	Chondrichthyes		
Pesce sega dal rostro lungo	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagrì nano	<i>Etmopterus pusillus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega nano	<i>Pristis clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega verde	<i>Pristis zijsron</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza norvegese	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza chiodata	<i>Raja clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza ondulata	<i>Raja undulata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe pelagico	<i>Alopias pelagicus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe occhione	<i>Alopias superciliosus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe	<i>Alopias vulpinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Gattucci	<i>Apristurus spp.</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo seta	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo delle Galapagos	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo alalunga	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo grigio	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo toro	<i>Carcharias taurus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Squalo bianco	<i>Carcharodon carcharias</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagrì	<i>Centrophorus granulosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona; OSPAR
Sagrì	<i>Centrophorus</i> spp.	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sagrì	<i>Centrophorus squamosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, OSPAR
Pescecane nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo portoghese	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde OSPAR
Squalo musolungo	<i>Centroscymnus crepidater</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; Helcom
Squalo becco d'ucello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bavosa	<i>Dipturus batis</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR; Helcom
Razza bianca	* <i>Rostroraja alba</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Sagrì atlantico	<i>Etmopterus princeps</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello alato	<i>Eusphyrus blochii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Canesca	<i>Galeorhinus galeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Boccanegra	<i>Galeus melastomus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altavela	<i>Gymnura altavela</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo manzo	<i>Heptranchias perlo</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Chimera	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Smeriglio mako	<i>Isurus paucus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza rotonda	<i>Leucoraja circularis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Razza maltese	<i>Leucoraja melitensis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Manta della barriera corallina	<i>Manta alfredi</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Manta gigante	<i>Manta birostris</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pigmeo	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula hypostoma</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda spinosa	<i>Mobula japanica</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pinna corta	<i>Mobula kuhlii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula mobular</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Razza di Munk	<i>Mobula munkiana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare minore di Guinea	<i>Mobula rochebrunei</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare cileno	<i>Mobula tarapacana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda liscia	<i>Mobula thurstoni</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Boccanegra	<i>Galeus melanostomus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gattuccio	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza spinosa	<i>Leucoraja fullonica</i>	Mar Baltico	Helcom
Torpedine mazzata	<i>Torpedo marmorata</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sega	<i>Pristis pectinata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce sega	<i>Pristis pristis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo cocodrillo	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Trigone viola	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza rotonda	<i>Raja fyllae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza	<i>Raja hyperborea</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Razza norvegese	<i>Raja nidarosiensis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza maculata	<i>Raja montagui</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Squalo balena	<i>Rhincodon typus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce chitarra	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce violino	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Chimera atlantica	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bianca	<i>Rostroraja alba</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altri squali	<i>Selachimorpha</i> (o <i>Selachii</i>), <i>Batoidea</i> (da definire per specie in funzione dei dati relativi a sbarchi, campagne di ricerca e catture)	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello smerlato	<i>Sphyrna lewini</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello maggiore	<i>Sphyrna mokarran</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello comune	<i>Sphyrna zygaena</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom
Squadrolino	<i>Squatina aculeata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro pelle rossa	<i>Squatina oculata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro	<i>Squatina squatina</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Mar Baltico	Helcom
Mammiferi	<i>Mammalia</i>		
Cetacei – tutte le specie	<i>Cetacea – tutte le specie</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*)
Balenottera rostrata	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM (*) /36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena di Groelandia	<i>Balaena mysticetus</i>	OSPAR I	OSPAR
Balenottera azzurra	<i>Balaenoptera musculus</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balenottera boreale	<i>Balaenoptera borealis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balenottera comune	<i>Balaenoptera physalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Delfino comune	<i>Delphinus delphis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Globicefalo	<i>Globicephala melas</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Grampo	<i>Grampus griseus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Cogia di Owen	<i>Kogia simus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Megattera	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena dal becco di Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Orca	<i>Orcinus orca</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Focena	<i>Phocoena phocoena</i>	Mar Mediterraneo; OSPAR II, III	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona; direttiva 92/43/CEE OSPAR
Capodoglio	<i>Physeter macrocephalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pseudorca	<i>Pseudorca crassidens</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Stenella striata	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Steno	<i>Steno bredanensis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tursiopo troncato	<i>Tursiops truncatus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Zifio	<i>Ziphius cavirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Foca monaca	<i>Monachus monachus</i>	Tutte le zone	Racc. CGPM/35/2011/5 e allegato II della convenzione di Barcellona; Direttiva 92/43/CEE
Foca dagli anelli di Saimaa	<i>Phoca hispida saimensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca grigia	<i>Halichoerus grypus</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca comune	<i>Phoca vitulina</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca dagli anelli	<i>Phoca hispida bottnica</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Uccelli	Aves		
Berta maggiore atlantica	<i>Calonectris borealis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾
Marangone	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sula	<i>Morus bassanus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta dell'Atlantico	<i>Ardenna gravis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta minore	<i>Puffinus puffinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Fulmaro	<i>Fulmarus glacialis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Quattrocchi d'Islanda	<i>Bucephala islandica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Procellaria di Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Stercorario maggiore	<i>Catharacta skua</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gazza marina minore	<i>Alle alle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta di Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uria nera	<i>Cepphus grylle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Orchetto marino	<i>Melanitta americana</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Uria	<i>Uria aalge</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano islandico	<i>Larus glaucooides</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gavina eurasiatica	<i>Larus canus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CEc
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga beccogiallo	<i>Gavia adamsii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Petrello di Madera	<i>Pterodroma madeira</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyæetus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE




Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste codaforcuta	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Castro	<i>Hydrobates castro</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Petrello delle Desertas	<i>Pterodroma deserta</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna di Rüppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Fratichello	<i>Sternula albifrons</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Monteiro	<i>Hydrobates monteiroi</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano eschimese	<i>Larus thayeri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Uccello delle tempeste facciabianca	<i>Pelagodroma marina</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Zafferano	<i>Larus fuscus fuscus</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta minore fosca	<i>Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)</i>	OSPAR V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	OSPAR I, II,	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria iberica	<i>Uria aalge</i> – popolazione iberica (sinonimi: <i>Uria aalge albionis</i> , <i>Uria aalge ibericus</i>)	OSPAR IV	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Rettili	Reptilia		
Caretta di Kemp	<i>Lepidochelys kempii</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga comune	<i>Caretta caretta</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga liuto	<i>Dermodochelys coriacea</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga embricata	<i>Eretmodochelys imbricata</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga verde	<i>Chelonia mydas</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Trionice africana	<i>Trionyx triunguis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Molluschi	Mollusca		



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Vongola	<i>Chamelea gallina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Donacilla cornea	<i>Donacilla cornea</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moscardini	<i>Eledone</i> spp.	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Patelle	<i>Patella</i> spp.	Mar Mediterraneo	Allegato II della convenzione di Barcellona
Rapana venosa	<i>Rapana venosa</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Cuore di mare	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Murice	<i>Bolinus brandaris</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Callista chione</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Tellina	<i>Donax trunculus</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Arctica islandica</i>	OSPAR II	OSPAR
Balano gigante delle Azzorre	<i>Megabalanus azoricus</i>	Le parti della zona OSPAR V in cui è presente	OSPAR
Cane buccino	<i>Nucella lapillus</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Ostrica	<i>Ostrea edulis</i>	OSPAR II	OSPAR
Patella rugosa	<i>Patella ulyssiponensis aspera</i>	Tutta la zona OSPAR in cui è presente	OSPAR
Crostacei	Crustacea		
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)



Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Granchio rosso di fondale	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Gamberetto salmastro	<i>Palaemon adspersus</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Gamberetto	<i>Palaemon elegans</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Aragoste	<i>Palinuridae</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cnidari	Cnidaria		
Corallo rosso	<i>Corallium rubrum</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/1 e Racc. CGPM/35/2011/2

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 1D della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(2) Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

(3) Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale.

(4) Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico.

(5) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6)

(6) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(7) Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1)

(8) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9) Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

(10) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Per le specie vietate: possono essere utilizzati unicamente esemplari catturati morti. Devono essere rigettati in mare dopo la misurazione. La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1E (1)

Specie anadrome e catadrome di acqua dolce

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zone non marine in cui è presente lo stock/codice dello stock
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Unità di gestione dell'anguilla definite in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (2)
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le aree di distribuzione naturale
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Tutte le acque interne che sfociano nel Mar Baltico

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 1E della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(2) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).





Tabella 2 (1)

Attività di pesca (mestiere) per regione

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Classi di LFT (m) (d)								
						< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 & +			
Attività di pesca	Draghe	Draghe	Draga tirata da natanti [DRB]	Gruppo di specie bersaglio (a)	b)									
			Draga meccanizzata/aspirante [HMD]			b)								
	Reti da traino	Reti a strascico	Rete a strascico a divergenti [OTB]		Specie anadrome (ANA) Specie catadrome (CAT)	b)								
			Rete da traino a divergenti ad attrezzatura multipla [OTT]		Cefalopodi (CEP) Croscacei (CRU) Specie demersali (DEF) Specie di acque profonde (DWS)		b)							
			Rete a strascico a coppia [PTB]		Pesci a pinne (FIF) Specie di acqua dolce (senza codice)		b)							
			Sfogliara [TBB]		Mix di specie (MIS)		b)							
		Reti da traino pelagiche	Rete da traino pelagica a divergenti [OTM]		Mix di cefalopodi e specie demersali (MCF) Mix di crostacei e specie demersali (MCD)	b)								
			Rete da traino pelagica a coppia [PTM]		Mix di specie di acque profonde e di specie demersali (MDD) Mix di specie pelagiche e demersali (MPD)		b)							
			Lenze e canne		Lenze a mano e lenze a canna [LHP] [LHM]		Grandi pelagici (LPF) Piccoli pelagici (SPF) Grandi pelagici (LPF) e piccoli pelagici (SPF)	b)						
					Lenze trainate [LTL]		b)							
	Ami e palangari	Palangari	Palangari derivanti [LLD]		b)									
			Palangari fissi [LLS]		b)									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Classi di LFT (m) (d)						
Attività	Classi di attrezzi	Gruppi di attrezzi	Tipo di attrezzo	Gruppo di specie bersaglio (a)	Dimen- sione di maglia e altri disposi- tivi selettivi	< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 & +	
	Trappole	Trappole	Nasse e trappole [FPO]		b)							
			Cogolli [FYK]		b)							
			Reti a postazione fissa scoperte [FPN]		b)							
			Impianti fissi per lavorieri (codice necessario)		b)							
	Reti	Reti	Tramaglio [GTR]		b)							
			Rete da posta fissa [GNS]		b)							
			Rete da posta derivante [GND]		b)							
	Sciabiche	Reti da circuizione	Cianciolo [PS]		b)							
			Lampare [LA]		b)							
		Sciabiche c)	Sciabica da tiro [SSC]		b)							
			Sciabica ancorata [SDN]		b)							
			Sciabica a due natanti [SPR]		b)							
			Sciabica da spiaggia e sciabica da natante [SB] [SV]		b)							
	Altri attrezzi	Altri attrezzi	Pesca delle ceche (senza codice)		Anguilla cecca	b)						
	Vari (specificare)	Vari (specificare)				b)						
	Attività diversa dalla pesca				Attività diversa dalla pesca							
	Non in attività				Non in attività							

Note:

a) in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

b) in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

c) con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)/su banchi liberi.

d) nel Mediterraneo < 6 m e 6-12 m.

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.





Tabella 3 ⁽¹⁾**Specie oggetto di raccolta dati per la pesca ricreativa**

	Zona	Specie
1	Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)	Salmone, anguilla, trota di mare (anche in acqua dolce) e merluzzo bianco
2	Mare del Nord (zone CIEM IIIa, IV e VIIId)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
3	Artico orientale (zone CIEM I e II)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
4	Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo, elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
5	Mar Mediterraneo	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
6	Mar Nero	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 4 ⁽¹⁾**Variabili dell'attività di pesca**

	Variabili ⁽²⁾	Unità
Capacità		
	Numero di navi	Numero
	GT, kW, età della nave	Numero
Sforzo		
	Giorni in mare	Giorni
	Ore di pesca (facoltativo)	Ore
	Giorni di pesca	Giorni
	kW * giorni di pesca	Numero
	GT * giorni di pesca	Numero
	Numero di bordate	Numero
	Numero di operazioni di pesca	Numero
	Numero di reti/lunghezza (*)	Numero/metri
	Numero di ami, numero di lenze (*)	Numero
	Numero di nasse, trappole (*)	Numero



	Variabili ⁽²⁾	Unità
Sbarchi		
	Valore degli sbarchi (valore totale e per specie commerciale)	EUR
	Peso vivo degli sbarchi (valore totale e per specie)	Tonnellate
	Prezzi per specie commerciale	EUR/kg

(*) La raccolta di queste variabili per le navi di lunghezza inferiore a 10 metri deve essere concordata a livello di regione marina.

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.


(2) Tutte le variabili devono essere comunicate al livello di aggregazione (mestiere e segmento di flotta) di cui alle tabelle 3 e 5B e per sottoregione/zona di pesca di cui alla tabella 5Cb.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5 A ⁽¹⁾

Variabili economiche relative alla flotta

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate	Valore lordo degli sbarchi	EUR
	Entrate derivanti dalla locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
	Altre entrate	EUR
Costo del lavoro	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi di riparazione e manutenzione	Costi di riparazione e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Costi variabili	EUR
	Costi non variabili	EUR
	Canoni di locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore del capitale fisico	EUR
	Valore dei contingenti e di altri diritti di pesca	EUR
Investimenti	Investimenti in attivi materiali, netti	EUR
Situazione finanziaria	Debito a lungo/breve termine	EUR
	Attivi totali	EUR



Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Occupazione	Equipaggio ingaggiato	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero totale di ore lavorate all'anno	Numero
Flotta	Numero di navi	Numero
	LFT media delle navi	Metri
	Stazza totale	GT
	Potenza totale	kW
	Età media delle navi	Anni
Sforzo	Giorni in mare	Giorni
	Consumo energetico	Litri
Numero di imprese/unità di pesca	Numero di imprese/unità di pesca	Numero
Valore della produzione per specie	Valore degli sbarchi per specie	EUR
	Prezzo medio per specie	EUR/kg

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 5 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5B (¹)

Segmentazione della flotta

Navi in attività		Classi di lunghezza (LFT) (²)					
		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m o più
Operanti con attrezzi «attivi»	Pescherecci a sfogliara						
	Pescherecci per traino demersale e/o per sciabica demersale						
	Pescherecci da traino pelagici						
	Pescherecci con reti a cianciolo						
	Draghe						
	Navi operanti con altri attrezzi attivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi «attivi» polivalenti						



		Classi di lunghezza (LFT) ⁽²⁾					
Navi in attività		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m o più
Operanti con attrezzi «passivi»	Navi operanti con ami	(3)	(3)				
	Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse						
	Navi operanti con nasse e/o trappole						
	Navi operanti con altri attrezzi passivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi «passivi» polivalenti						
Operanti con attrezzi polivalenti	Navi operanti con attrezzi attivi e passivi						
Navi inattive							

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 5B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(2) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, le categorie di lunghezza sono le seguenti: 0-< 6, 6-< 12 metri. Per tutte le altre regioni, si applicano le seguenti categorie di lunghezza: 0-< 10, 10-< 12 metri.

(3) Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi passivi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero possono essere disaggregate in funzione del tipo di attrezzo. La definizione del segmento di flotta include anche l'indicazione della super-regione e, se disponibile, un indicatore geografico che consenta di identificare le navi operanti nelle regioni ultraperiferiche e esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5C (1)

Stratificazione geografica per regione

Sottoregione/Zona di pesca	Regione	Super-regione
I	II	III
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione NAFO)	NAFO (zona FAO 21)	Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM V, VI e VII) e acque sud-occidentali
Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (sottodivisione CIEM)	Mar Baltico (zone CIEM III b-d)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM)	Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV) Artico orientale (zone CIEM I e II)	
	Acque nord-occidentali [zone CIEM Vb (unicamente acque dell'Unione), VI e VII] Acque nord-occidentali non appartenenti all'Unione (zone CIEM Va e Vb) (solo acque non appartenenti all'Unione)	



Sottoregione/Zona di pesca	Regione	Super-regione
I	II	III
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM/Copace)	Acque sud-occidentali [zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre)] Zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (GSA)	Mar Mediterraneo (acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5° 36' di longitudine ovest) Mar Nero (sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2)	Mar Mediterraneo e Mar Nero
Sottozone di campionamento delle ORGP (esclusa la CGPM)	Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi dell'Unione e gestita da ORGP di cui l'Unione europea è parte contraente o osservatore (IC-CAT, IOTC, Copace ecc.)	Altre regioni

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 5C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 6 (¹)

Variabili sociali per i settori della pesca e dell'acquacoltura


Variabile	Unità
Occupazione per genere	Numero
ETP per genere	Numero
Manodopera non retribuita per genere	Numero
Occupazione per fascia di età	Numero
Occupazione per livello di istruzione	Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità	Numero (UE, SEE e non-UE/SEE)
Occupazione per tipo di posizione professionale	Numero
ETP nazionale	Numero

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 7 (¹)

Variabili economiche per il settore dell'acquacoltura

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate (*)	Vendite lorde per specie	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR



Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Costi per l'allevamento	EUR
	Costo dei mangimi	EUR
Riparazioni e manutenzione	Riparazioni e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR
Debito	Debito	EUR
Peso delle materie prime	Animali utilizzati	kg
	Mangimi per pesci utilizzati	kg
Peso delle vendite	Peso delle vendite per specie	Kg
Occupazione	Addetti	Numero/ETP
	Manodopera non retribuita	Numero/ETP
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Ore
Numero di imprese	Numero di imprese (per categoria, in base al numero di addetti)	Numero

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Comprende pagamenti diretti quali indennità per la cessazione dell'attività, restituzioni dell'imposta sul carburante o analoghe indennità forfettarie. Sono escluse prestazioni sociali e sovvenzioni indirette quali agevolazioni fiscali su fattori produttivi come il carburante o sovvenzioni agli investimenti.

Tabella 8 (¹)

Variabili ambientali per il settore dell'acquacoltura

Variabile	Specificazione	Unità
Medicinali o trattamenti somministrati (²)	Per tipo	Grammo
Mortalità (³)		Percentuale

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Estrapolati dai dati registrati ai sensi dell'allegato I, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(³) Estrapolata in percentuale della produzione nazionale dai dati registrati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).





Tabella 9 (1)

Segmentazione applicabile alla raccolta dei dati relativi all'acquacoltura (2)

	Tecniche di piscicoltura (3)						Policoltura	Avantotterie e vivai (4)	Tecniche di molluschicoltura			
	Stagni	Vasche e vasche «raceway»	Acque recintate (5)	Sistemi a ricircolo (6)	Altri metodi	Gabbie (7)			Tutti i metodi	In sospensione (off-bottom)		Sul fondo (on-bottom) (8)
							Galleggianti	Cavi				
Salmone												
Trota di mare												
Spigola e occhialone												
Carpa												
Tonno												
Anguilla												
Storione (uova destinate al consumo umano)												
Altri pesci di acqua dolce												
Altri pesci marini												
Mitilo												
Ostrica												
Vongola												
Crostacei												
Altri molluschi												
Mix di specie												
Alghe marine												



	Tecniche di piscicoltura ⁽¹⁾						Policoltura	Avannotterie e vivai ⁽⁴⁾	Tecniche di molluschicoltura		
	Stagni	Vasche e vasche «raceway»	Acque recintate ⁽⁵⁾	Sistemi a ricircolo ⁽⁶⁾	Altri metodi	Gabbie ⁽⁷⁾			Tutti i metodi	In sospensione (off-bottom)	
							Galleggianti	Cavi			
Altri organismi acquatici											

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 9 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

⁽²⁾ Per le definizioni delle tecniche di allevamento si veda il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ La segmentazione delle imprese è effettuata in base alla loro tecnica d'allevamento principale.

⁽⁴⁾ Per avannotterie e vivai si intendono strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, le avannotterie sono limitate alla produzione di uova fecondate. Si considera che i successivi stadi giovanili degli animali acquatici siano prodotti nei vivai. Nei casi in cui le avannotterie e i vivai sono strettamente associati, le statistiche si riferiscono unicamente all'ultimo stadio giovanile prodotto. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

⁽⁵⁾ Le tecniche «sul fondo» (on-bottom) comprendono la molluschicoltura in zone intertidali (direttamente sul fondo o sopraelevata).

⁽⁶⁾ Per sistemi a ricircolo si intendono sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo un trattamento (ad esempio il filtraggio).


⁽⁷⁾ Per acque recintate si intendono zone d'acqua delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, caratterizzate dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie; esse comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

⁽⁸⁾ Per gabbie si intendono strutture recintate, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sospese o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

Tabella 10 ⁽¹⁾

Variabili economiche e sociali per il settore della trasformazione che possono essere raccolte su base volontaria

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
VARIABILI ECONOMICHE		
Entrate	Fatturato	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
	Pagamenti per lavoratori di agenzie esterne (facoltativo)	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Acquisto di pesci e di altre materie prime per la produzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR




Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR
Debito	Debito	EUR
Occupazione	Numero di addetti	Numero
	ETP nazionale	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Numero
Numero di imprese	Numero di imprese (1)	Numero
Peso delle materie prime (FA-COLTATIVO)	Peso delle materie prime per specie e origine (FA-COLTATIVO)	Kg

VARIABILI SOCIALI

Occupazione per genere	Numero
Occupazione per fascia di età	Numero
Occupazione per livello di istruzione	Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità	Numero per paese nel mondo
ETP nazionale	Numero

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 11 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

19CE1443



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 31 maggio 2011)

Pagina 14, allegato II, sezione B, punto 7, prima frase:

anziché: «Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.»

leggasi: «Nel caso di veicoli omologati in più fasi, le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 55 del 25 luglio 2011)

19CE1445

Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 25 giugno 2015)

Pagina di copertina e pagina 1, titolo:

anziché: «che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni»;

leggasi: «che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 64 del 17 agosto 2015)

19CE1446



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143 del 29 maggio 2019)

Nel titolo dell'atto:

anziché: «(UE) 2018/815»,

leggasi: «(UE) 2019/815».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 56 del 22 luglio 2019)

19CE1448


MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-059) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 8 0 1 *

€ 11,00

